

XVI LEGISLATURA

429ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2010

Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del vice presidente CHITI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1167-B/bis) *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro* (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 16,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 23 settembre i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO (IdV). Signora Presidente, vorrei anzitutto richiamare l'attenzione dell'Aula su un grave vuoto, non più sostenibile in un periodo di così grave crisi economica. Sono infatti trascorsi 140 giorni dalle dimissioni del ministro Scajola e da allora il Presidente del Consiglio non ha ancora indicato il nuovo Ministro dello sviluppo economico, tenendosi stretto l'*interim* in un colossale conflitto di interessi. Berlusconi la smetta di prendere in giro gli italiani e ponga fine a questa vergogna.

Passo ora al disegno di legge all'ordine del giorno. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, come abbiamo cercato di dimostrare con la presentazione e l'illustrazione della nostra questione pregiudiziale, questo provvedimento rischia seriamente di trasformarsi nell'ennesima

presa in giro del Parlamento da parte della maggioranza di Governo. Con un'aggravante ulteriore: che stavolta ad essere preso in giro è anche il Capo dello Stato.

Non è la prima volta, ribadisco, che accade. E non è la prima volta neppure per quanto riguarda questo provvedimento, il cui *iter* ormai si trascina esausto verso la sesta lettura. (*Brusio in Aula*). Lo abbiamo denunciato fin dal novembre dell'anno scorso: qui si fa finta di discutere, si fa finta di confrontarsi e poi all'ultimo la maggioranza tira dritto, senza neppure ascoltare i rilievi, tutt'altro che infondati, che da più parti e da molti autorevoli esperti sono stati mossi a questo provvedimento. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Carlino. È sempre antipatico interrompere l'oratore, chiedo però cortesemente ai colleghi di abbassare il volume della voce perché c'è un brusio insostenibile.

CARLINO (*IdV*). La ringrazio, signora Presidente.

Andiamo con ordine. A nostro giudizio, la presa in giro e la mancata assunzione di responsabilità da parte della maggioranza sono un vizio d'origine di questo dibattito. Il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il presente provvedimento, anzitutto per la configurazione eterogenea dell'atto normativo e per "gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto". Sono queste le parole del Presidente. Era dunque ovvio che ad una tale osservazione avrebbe dovuto conseguentemente seguire una ridiscussione dell'intero provvedimento, il quale contiene tuttora le disposizioni più disparate, alcune altrettanto gravi rispetto a quelle che poi le Camere hanno deciso di affrontare. Penso alla surrettizia riduzione di un anno dell'obbligo scolastico, alle norme contenute nell'articolo 16, che di fatto tolgono ai lavoratori diritti sociali acquisiti, alle deleghe al Governo in materia di congedi aspettative e permessi, ai certificati malattia, al rinvio alle calende greche dell'esercizio delle deleghe del protocollo sul *welfare* e al ripristino delle peggiori norme del decreto legislativo n. 276 del 2003.

La presa in giro è poi smaccatamente continuata fino ad oggi anche sui pochi articoli, oggetto dei rilievi del Presidente, che le Camere hanno deciso di riesaminare. La considerazione complessiva che di questi articoli si può dare nella formulazione risultante dal dibattito in Commissione non si discosta da quella che ne abbiamo già dato in occasione dei precedenti passaggi parlamentari: ed è chiaramente negativa. Lo abbiamo già detto in Commissione: a nostro avviso gli attuali articoli 29, 30, 31 e 49 dovevano essere soppressi e la materia dell'arbitrato completamente ridiscussa.

Per quanto riguarda l'articolo 30, che costituisce il cuore della materia che qui si tratta e ha costituito la questione centrale sulla quale si sono appuntati i rilievi del Presidente della Repubblica, è fuori dubbio che esso comporti ancora rischi di lesione dei diritti fondamentali dei lavoratori anche dopo quelle pur minime migliorie, in particolare grazie all'approvazione di quello che giornalmisticamente è stato chiamato emendamento Damiano, apportate alla Camera. La maggioranza, tuttavia, ha voluto perseverare in un intento chiaramente punitivo nei confronti dei lavoratori.

Eppure il presidente Napolitano, se da un lato aveva sottolineato come fosse apprezzabile l'introduzione di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione, raccomandava di verificare attentamente che le relative disposizioni fossero pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Non sembra proprio che queste raccomandazioni siano state accolte.

Come già rilevato, l'esclusione della clausola compromissoria resta prevista esplicitamente solo per i licenziamenti. La modifica inserita nel corso del dibattito alla Camera, in base alla quale la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie attraverso la sottoscrizione dell'apposita clausola compromissoria «non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi» non cambia la sostanziale posizione di debolezza nella quale si viene a trovare la parte che offre la prestazione di lavoro.

Ugualmente inascoltata è rimasta la raccomandazione presidenziale della ricerca di «un attento equilibrio tra legislazione, contrattazione collettiva e contratto individuale». «Solo il legislatore», sottolinea infatti il presidente Napolitano, «può e deve stabilire le condizioni perché possa considerarsi "effettiva" la volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato; e solo esso può e deve stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva (...). Si avvierebbe in tal modo» - dice il Presidente della Repubblica - «un processo concertato (...) attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale nella disciplina dei rapporti di lavoro per garantire

un'efficace tutela del contraente debole». Il Presidente indicava a tale proposito come «non coerente con i principi generali dell'ordinamento» e con la stessa impostazione del comma 10 la disposizione che prevede l'intervento suppletivo del Ministro del lavoro in caso di mancato accordo tra le parti sociali circa la possibilità di prevedere l'inserimento nei contratti della clausola compromissoria. A dispetto di tutto, pur con la previsione di una procedura più lunga, questa inaccettabile disposizione è stata sostanzialmente mantenuta.

Per quanto concerne poi le norme modificative del codice di procedura civile, è da sottolineare l'assoluta insufficienza delle modifiche apportate al secondo comma dell'articolo 412 e al terzo comma dell'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile: la possibilità di decidere secondo equità, anziché secondo diritto, va eliminata o drasticamente limitata. Ci si è invece limitati, anche qui per l'ennesima volta ignorando il messaggio del Presidente, a pochi e parziali aggiustamenti.

Peggio ci si è comportati per quanto concerne quei rimanenti articoli (gli attuali 29, 31 e 49), sui quali il Presidente della Repubblica aveva chiesto quanto meno «una riflessione», in quanto riguardanti giudizi in corso, e la cui formulazione rischia «di prestarsi a seri dubbi interpretativi». Su tali disposizioni, le modifiche sono state limitatissime o puramente formali. Nel caso dell'articolo 29, se è stata eliminata (per fortuna!) la ridicola, incomprensibile e pericolosa previsione in base alla quale il giudice, nel valutare le motivazioni di un licenziamento, avrebbe dovuto tenere conto di non meglio precisate «fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione», il rimanente testo dell'articolo è stato riapprovato identico. Sull'articolo 32 si è assistito ad un tira e molla vergognoso da parte del relatore che, a quanto pare, sembra destinato a protrarsi in questa sede.

In conclusione, la maggioranza di Governo, con gran sfoggio di arroganza, pretende di tornare in Aula con il disegno di legge collegato in materia di lavoro nella sua forma originale, o addirittura con alcuni cambiamenti ancor più restrittivi per chi intende ricorrere contro un ingiusto licenziamento.

Infine, una parola sulla vicenda dell'ex articolo 20 di questo provvedimento. Non entro nel merito, perché lo farà il collega Pardi durante la discussione degli emendamenti. Voglio solo dire che nessuno provi a nascondersi dietro ad un dito: quella norma serve soltanto a reintrodurre una nuova sacca di impunità e non c'entra nulla con il diritto al risarcimento delle vittime. Spero che le componenti più responsabili della maggioranza riconoscano ciò e agiscano di conseguenza, perché se prendere in giro il Parlamento e il Presidente della Repubblica è una cosa grave, prendere in giro le vittime dell'amianto e i loro familiari è davvero da miserabili. *(Applausi del senatore Pedica).*

La drammatica attuale situazione del lavoro in Italia, caratterizzata dalla presenza di un vero e proprio esercito di lavoratori precari, avrebbe richiesto, Presidente, ben altro approccio e ben altre soluzioni. Resta, invece, da parte di questo Governo e della maggioranza la volontà di deregolamentare la materia del lavoro e dei contratti, nella logica di un incontro libero delle forze del lavoro nell'ambito del mercato, che libero non può essere perché, soprattutto in questo momento di grave crisi, è importante - ripeto - tutelare la parte più debole, cioè i lavoratori e le loro famiglie, e non penalizzarla ulteriormente con la riduzione di diritti faticosamente conquistati.

Un Governo serio avrebbe fatto in modo di estendere i diritti dello Statuto dei lavoratori a chi ne è privo; il Governo Berlusconi, invece, punta purtroppo a smantellare lo Statuto con un disegno di legge che per noi è davvero incostituzionale. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maraventano. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (LNP). Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, ci troviamo nuovamente a discutere di un tema che non ammette ulteriori strumentalizzazioni e ritardi, anche se oggi ne discutiamo ancora a seguito delle osservazioni del Capo dello Stato. Sono diverse le modifiche apportate al testo e qui ne voglio sottolineare alcune.

Con l'articolo 19 finalmente il comparto dei Vigili del fuoco sarà considerato alla stregua delle Forze armate e delle forze di polizia, godendo di conseguenza della tutela economica, pensionistica e previdenziale. L'approvazione di questo testo comporterà per i Vigili del fuoco, che non avrebbero mai dovuto essere dimenticati nell'individuazione dei lavori usuranti, lo stanziamento di maggiori risorse economiche a soddisfazione non solo dei delicati compiti che sono chiamati a svolgere quotidianamente, ma anche delle limitazioni dei diritti personali.

Con l'articolo 45 si apre uno spiraglio in quello che non deve più essere considerato come un fatto privato: la maternità ha un valore sociale e per questo è giusto abbattere le discriminazioni che sono state finora subite dalle donne in tema di accesso e permanenza al lavoro, ma anche introdurre, com'è stato fatto, meccanismi di conciliazione fra vita privata e vita professionale delle donne; in questo senso è stato già fatto un passo importantissimo.

Infine, con le modifiche all'articolo 30 finalmente cade il monopolio dei sindacati cosiddetti maggiormente rappresentativi, perché quelli che dovranno emergere sono i sindacati che lavorano quotidianamente sul territorio, mi rivolgo in particolare ai colleghi Roilo e Nerozzi: finalmente non avrete più la possibilità di fare discriminazioni nelle commissioni come avete fatto in questi mesi e mi dispiace dirlo ma vi dovete vergognare. Mi avvio a concludere, signora Presidente, perché questo testo è stato già valutato e discusso abbondantemente.

Oggi abbiamo una grandissima possibilità, non possiamo più andare avanti così, ma dobbiamo approvare subito questo provvedimento atteso dalla gente. Vorrei però lanciare un messaggio al Governo: noi abbiamo fatto di tutto per migliorare questo testo, ma dobbiamo pensare a chi oggi non ha la possibilità di usufruirne, quindi dobbiamo iniziare da domani a lavorare per cercare di migliorare la situazione per i nostri disoccupati, per i giovani che ancora non riescono a trovare un posto di lavoro, per i nostri lavoratori che vanno in cassa integrazione, per le piccole e medie imprese che in questo momento hanno difficoltà enormi.

Quindi, è inutile discutere e criticare: siamo di fronte ad un'emergenza ed il nostro Paese ha bisogno di risposte serie. Auspico allora - mi rivolgo al Governo e a tutti i colleghi - che non si facciano più polemiche né strumentalizzazioni e che da dopodomani si inizi a lavorare seriamente per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Castro.

CASTRO, *relatore*. Signora Presidente, il senatore Roilo nel suo intervento ha definito questo provvedimento un attacco classista ai diritti dei lavoratori; vorrei fornire solo una rassicurazione sul fatto che il cuore di questo provvedimento è l'arbitrato. L'arbitrato è un percorso rapido, poco costoso, affidabile e certo. Sostituisce la tradizionale causa giudiziaria, che è invece lunghissima (sette anni e mezzo), costosissima e assolutamente incerta nei suoi esiti. Tutto ciò che è certo, poco costoso ed affidabile favorisce i lavoratori, cioè la parte più debole nel rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dalla collega Carlino, devo fare un'ovvia e doverosa rassicurazione: il Governo e la maggioranza hanno intercettato compiutamente tutte le indicazioni del Presidente della Repubblica, sia per quanto concerne il perimetro dell'equità, sia per quanto concerne il decreto ministeriale in assenza di accordo tra le parti sociali, sia, soprattutto, per quanto concerne il rafforzamento delle tutele delle garanzie nel caso di clausola di compromettibilità in arbitri generato dal contratto individuale. Da questo punto di vista, credo che si possa andare ad esaminare un provvedimento che finalmente allinea agli standard europei l'approccio italiano alla risoluzione delle controversie nel campo del lavoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Saltamartini.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signora Presidente, la senatrice Carlino ha stigmatizzato l'intervento che viene fatto per le vittime dell'amianto usando termini molto duri e forti, che giudico assolutamente inappropriati considerata la volontà del Governo di affrontare un tema così delicato. Ne riparleremo comunque quando affronteremo l'esame specifico dell'emendamento 19.0.200.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

OLIVA, *segretario*. «La 1^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 30, comma 9, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi.

Esaminati poi i relativi emendamenti, ad eccezione della proposta 19.0.200, esprime parere non ostativo. Resta sospeso il parere sulla proposta 19.0.200».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quiquies*, del Regolamento, dichiaro inammissibile l'emendamento 31.203 in quanto non precedentemente respinto in Commissione, né correlato con modificazioni approvate in sede referente. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CASTRO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G100.

SALTAMARTINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G100a.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signora Presidente, esprimo parere conforme al relatore sull'ordine del giorno G100. L'ordine del giorno G100a, presentato dal relatore senatore Saltamartini, è accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G100a, chiedo al relatore, senatore Saltamartini, se insiste per la votazione.

SALTAMARTINI, relatore. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti del senatore Perduca).

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/*bis*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento dal relatore, senatore Castro, che invito ad illustrare.

CASTRO, relatore. Signora Presidente, l'emendamento 2.200 tratta del recepimento dell'avvenuta modifica normativa del collocamento all'interno delle strutture vigilate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dello IAS e dell'ISPESL. Come loro ricorderanno, essi già sono stati fatti confluire, essendo stati incorporati, rispettivamente, dall'ISFOL e dall'INAIL. Prendiamo semplicemente atto dell'intervenuta modifica normativa per rivedere incoerenze generate dalla diversa successione temporale dei provvedimenti.

In quanto relatore del provvedimento in esame, esprimo senz'altro parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

BLAZINA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLAZINA (PD). Il Gruppo del Partito Democratico non parteciperà alla votazione dell'emendamento in titolo, soprattutto per non essere corresponsabile di questo modo di legiferare. Lo hanno ribadito i miei colleghi in occasione della discussione sulle questioni pregiudiziali; lo ha ribadito il presidente Napolitano, che ha parlato - leggo testualmente il messaggio - degli "effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto".

Questo modo di legiferare non ci trova d'accordo, soprattutto per quanto riguarda questo provvedimento, che si trascina nelle Aule parlamentari da due anni; in particolare, con riferimento all'articolo 2, ma anche ad altri articoli che sono stati modificati a più riprese, *in itinere*, da altri decreti e da altre leggi. Questo preciso articolo è stato modificato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010 recante la manovra economico-finanziaria, a dimostrazione del grande pasticcio che state facendo con questo provvedimento.

Per queste ragioni, il Partito Democratico non parteciperà al voto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dal relatore, senatore Castro.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, è lo stesso problema di prima. Se chi non è presente in Aula vota e fa parte dello stesso Gruppo dei senatori Segretari, credo che la questione debba essere comunque denunciata.

PRESIDENTE. Visto che, senatore Perduca, insiste nella richiesta, posso capire chi non c'è e vota? Nella prossima votazione me lo indichi.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

PEGORER (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (PD). Prima di passare al voto dell'articolo 6, chiedo a dodici colleghi il sostegno per la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Ognuno voti per sé.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,14, è ripresa alle ore 17,38).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, intervengo solo per dire che il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di questo articolo, frutto di un nostro emendamento poi confluito in un emendamento elaborato dai relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 16.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 18.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la questione posta dal nostro Gruppo riguarda quello che, in un certo senso, è il famigerato articolo 20 del precedente testo in esame, soppresso durante la discussione in Commissione e giustamente censurato anche dal Presidente della Repubblica. Ora, il contenuto dell'articolo 20 viene ripresentato nel nuovo articolo 19-*bis*, che così reintroduce le disposizioni che erano state soppresse con la soppressione dell'articolo 20. Non è una questione formale, ma sostanziale perché l'articolo 19-*bis* reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro.

È vero che il comma 1 stabilisce che sono considerati vittime del dovere, e dunque abbiano diritto al risarcimento, «i soggetti che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o sono deceduti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di Stato», però è anche vero che il comma 2, che noi proponiamo di sopprimere e che riprende il testo del precedente articolo 20, stabilisce una supposta interpretazione autentica delle norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51.

La disposizione, al di là del formalismo dei numeri, verrebbe ad incidere su procedimenti penali tuttora in corso, ed è volta ad impedire che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto, possano continuare ad applicarsi le sanzioni penali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili.

Tale disposizione è in contrasto con ciò che è previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, (quindi recente), che dispone sanzioni per l'inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività, pubblici e privati, sia pure con i necessari adattamenti, con riguardo in particolare alle Forze armate, peraltro non ancora definiti.

In origine, la legge 12 febbraio 1955, n. 51, alla quale si richiama tutto il resto, aveva disposto l'emanazione di norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro. Restano esclusi da tale disciplina, tra gli altri, "l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna".

Da ultimo, con il decreto legislativo n. 81 del 2008 è stato approvato il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l'articolo 3, comma 2, nel definire l'ambito applicativo della nuova disciplina, ha stabilito, tra gli altri, che "nei riguardi dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte" dalle Forze armate, da quelle di polizia e dalla protezione civile all'estero, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti ministeriali, sentite le Regioni e le forze interessate. Tali decreti attuativi non sono stati fin qui emanati e il termine per la loro adozione risulta scaduto.

Inoltre, l'articolo 304 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ha abrogato i decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 51 del 1955 (la quale pertanto sembra aver esaurito i suoi effetti).

La norma incide dunque su un provvedimento attuativo della legge delega che è stato già abrogato risultando di fatto inapplicabile e priva di effetti. La stessa Commissione 2^a del Senato nel proprio parere sul provvedimento puntualizza che: «In relazione alle modifiche apportate all'articolo 20

desta perplessità la prospettata odierna interpretazione di una norma risalente al 1955 i cui effetti si sono già esauriti. Con particolare riferimento ad una irragionevole esclusione di alcuni lavoratori da una piena tutela dei loro diritti». Anche la 2^a Commissione evidentemente, nutrivà dei dubbi sul criterio per cui oggi dovremmo vedere la reintroduzione del soppresso articolo 20 nel nuovo articolo 19-bis.

Noi pertanto proponiamo di sopprimere il comma 2. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

CASSON (PD). Signora Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò gli emendamenti 19.0.200/2 e 19.0.200/4.

I nostri emendamenti intervengono sul secondo comma dell'emendamento 19.0.200, ma vorrei comunque soffermarmi anche sul primo comma che riguarda l'equiparazione tra i militari vittime dell'amianto e le vittime del dovere.

Mi pare che la 5^a Commissione abbia dei problemi e quindi che questo articolo aggiuntivo non possa essere votato mancando il suo parere. Ad ogni modo, vorrei far presente qual è il motivo della nostra contrarietà a questo secondo comma che è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Si tratta di un articolo del disegno di legge che in materia di tutela dei lavoratori vittime dell'amianto si pone in contrasto con le dichiarazioni teoriche del Governo e della maggioranza di intervenire a favore dei lavoratori.

Il secondo comma, oltre a costituire un vero e proprio aggiramento delle indicazioni date dal Presidente della Repubblica al Parlamento, nella sostanza rappresenta un condono mascherato. Ciò che era previsto nel vecchio articolo 20 relativamente alla esclusione dalla delega del lavoro svolto a bordo del naviglio di Stato subisce una variazione; si scrive, infatti, che si interpretano le vecchissime norme del 1955, nel senso che non trovano applicazione in relazione al lavoro svolto a bordo del naviglio di Stato.

Si effettua, quindi, una piroetta normativa e giuridica con una tecnica che lascia molte perplessità, però nella sostanza viene confermata l'insensatezza di questa norma e la sua irragionevolezza poiché effettua una specie di equiparazione tra le vittime dell'eventuale reato (cioè i militari) e coloro che in astratto dovrebbero essere responsabili di omissione colposa per quanto riguarda le misure di sicurezza a bordo del naviglio militare.

Voglio sottolineare l'importanza della norma perché si inserisce all'interno della questione concernente le vittime di amianto. A tal proposito, ricordo che mentre ogni anno si registrano, purtroppo, circa 1.300 morti di lavoratori a causa degli infortuni sul lavoro, le morti per amianto in Italia ammontano a circa 4.000; un numero che dà ampia contezza della gravità del fenomeno. Ricordo ancora come da un appunto dello Stato maggiore della Marina militare vengano individuate 731 persone destinatarie dei benefici della normativa sull'amianto: si fa riferimento al personale militare civile dipendente dall'amministrazione in questione e a persone che hanno patologie asbesto correlate. La stessa Marina militare riferisce che questi dati sono parziali e sottostimati.

Credo che questa operazione, questa piroetta giuridica, oltre che essere irragionevole e insensata, sia anche assolutamente incostituzionale, perché va a cancellare delle responsabilità che sono già emerse, che si stanno verificando all'interno di procedimenti penali e soprattutto la cosa peggiore è che non si vogliono tutelare le vittime dell'amianto. Si dà una parvenza di tutela cercando di equiparare queste vittime alle vittime del dovere, ma è assolutamente insufficiente, perché noi riteniamo che se ci sono dei morti - non parliamo più di omicidi bianchi, parliamo di morti semplicemente a causa del lavoro - dobbiamo cercare di capire chi è stato e chi è il responsabile. Questo si effettua all'interno di un processo.

Quindi, giustizia e verità vogliono che un emendamento di questo tipo, così com'è stato ritirato dalla Commissione lavoro del Senato poche settimane fa, non venga riproposto e non venga votato da quest'Aula. *(Applausi del senatore Filippi Marco).*

SALTAMARTINI, relatore. Signora Presidente, non si può consentire alle tesi che sono state qui esplicitate dal senatore Pardi e dal senatore Casson, perché con questo provvedimento (naturalmente siamo attendendo il parere della Commissione bilancio su questo emendamento), per la prima volta, mettiamo mano a questo annosissimo problema.

Bisogna precisare una questione: le patologie, anche da amianto, che sono inerenti alle cause di servizio del personale, indipendentemente dal fatto che siano state contratte sui luoghi di lavoro, sono già coperte, perché sono malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio e quindi c'è già una tutela che rientra nelle disposizioni relative al personale pubblico statale.

Circa la questione relativa a questa materia che il Presidente della Repubblica aveva rinviato con il messaggio alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ebbene nel rilievo del Presidente della Repubblica vi era esattamente la richiesta che queste patologie venissero identificate con un titolo giuridico specifico. Il fatto che i soggetti colpiti da questi mesoteliomi siano annoverati sotto l'istituto giuridico "vittime del dovere" pone per la prima volta questi dipendenti e queste patologie al riparo appunto da una richiesta di risarcimento dei danni che troverebbe altrimenti configurazione nella norma generale dell'articolo 2043 del codice civile.

La stessa *abolitio criminis* o depenalizzazione della norma è richiesta esplicitamente nel messaggio alle Camere dal Presidente della Repubblica, ma è una richiesta assolutamente pertinente per il principio previsto dall'articolo 3 della Costituzione della parità di trattamento, posto che la legge n. 81 del 2008 aveva omogeneizzato le sanzioni previste per l'inosservanza delle norme relative alla tutela dei lavoratori. Quindi, appare assolutamente pertinente e in linea con le nuove disposizioni che appunto la legge del 2008 ha introdotto.

Teniamo anche conto che la norma di cui stiamo discutendo è una legge del 1955 e appare assolutamente conferente il rilievo del Presidente della Repubblica secondo cui la norma di interpretazione autentica non è tale proprio perché, trattandosi di una norma delega, aveva trovato attuazione nella legge delegata approvata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Pertanto, credo che dopo questo lungo dibattito parlamentare, in cui anche le opposizioni hanno fatto una battaglia a mio avviso molto interessante e condivisibile, per la prima volta, nonostante l'ottava lettura, siamo riusciti a dare una configurazione giuridica e una protezione ai decessi derivanti da questa malattia, che peraltro è una malattia molto dolorosa che ha colpito il personale militare imbarcato sul naviglio di Stato in un numero che speriamo sia assolutamente minore rispetto alle cifre che lei, senatore Casson, ha riportato. Naturalmente, dalla relazione tecnica che il Ministero della difesa presenterà alla Commissione bilancio vedremo l'incidenza di questi casi sul costo dell'intera operazione.

Penso però di poter concludere esprimendo grande soddisfazione per come il Parlamento affronta questo tema, attribuendo a detto personale una tutela concreta che non è la costituzione di parte civile nel processo penale, che non può essere una tutela effettiva rispetto a questi casi. Grazie, signora Presidente. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

RAMPONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI (PdL). Signora Presidente, mi vorrei rivolgere all'opposizione, dal momento che i suoi rappresentanti hanno chiesto di respingere l'emendamento 19.0.200.

Questo emendamento nasce perché nella legge che è stata prima citata dal collega Pardi vi è stata una inconcepibile dimenticanza, o una diseguaglianza inaccettabile: si dice infatti che le conseguenze determinate dalla presenza di amianto all'interno di navi ed aeromobili non sono responsabilità dei comandanti, sempre che questi siano comandanti di aeromobile o di naviglio civile; per il naviglio militare, invece, si addossa la responsabilità, in maniera se mi consentite ridicola, ai comandanti dei mezzi.

Che cosa succede, allora, come hanno ricordato gli illustri colleghi che mi hanno preceduto? Succede che oggi si sta processando il comandante di una nave, perché su di essa alcuni marinai hanno contratto alcune patologie a seguito della presenza di amianto, che non c'entra assolutamente nulla con la presenza dell'amianto stesso.

In un Paese normale una stupidaggine di questo genere verrebbe risolta in due minuti, anziché procedere a otto passaggi parlamentari ed ascoltare le disquisizioni che ho appena sentito. Ma chiedo a voi dell'opposizione (ricordando, tra l'altro, le parole ammirate che avete pronunciato due giorni fa, dopo la morte dell'ennesimo soldato): trovate giusto che un comandante di nave militare, che non c'entra assolutamente nulla con la costruzione della nave, sia responsabile dolosamente di aver procurato una malattia ad un lavoratore, per cui viene processato, e che costui vada risarcito non dallo Stato, ma dal comandante stesso? Perché questo è quello che lei vuole, vero, senatore Casson? Lei vuole che sia il comandante della nave a risarcire colui che ha contratto la malattia. Ebbene, io la trovo un'idiozia che non sta né in cielo né in terra. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Contini)*.

Mi citate poi il messaggio del Presidente della Repubblica: caro collega Pardi, con il Quirinale abbiamo messo a punto questo aspetto e vedrà che il Presidente non rinverrà il provvedimento, perché appunto, come ha ben detto il relatore, ci siamo impegnati per riuscire ad evitare ogni

incongruenza e a risolvere il problema anche dal punto di vista giuridico. Che il senatore Casson chiami questo un condono mascherato, un aggiramento non sta nè in cielo, nè in terra: ma un condono mascherato di chi? Dei comandanti di quelle navi, che non sapevano assolutamente nulla? Ma stiamo scherzando? Per i comandanti delle navi civili no, per i comandanti delle navi militari sì. Ma scusi, senatore Casson, non vede l'incongruenza di questa norma? E mi viene a raccontare che nel processo verrà appurata la responsabilità andando ad incriminare i comandanti: ma siete fuori della grazia di Dio! Ma che c'entra?

Quindi, questa è una norma giustissima, che da una parte tutela tutti i diritti di coloro che hanno subito conseguenze dall'amianto - ed è inutile che lei citi il numero: ma chi dice niente, proprio perché il numero è così elevato dobbiamo fare in modo che sia lo Stato ad assumersi la responsabilità del risarcimento, essendo lo Stato oggettivamente responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'impiego di uno dei suoi mezzi - e dall'altra, nello stesso tempo, risponde anche al Presidente della Repubblica, creando un fondo a parte che può soddisfare, nel prosieguo del tempo, le esigenze di copertura del risarcimento di questi nostri cittadini.

Questa è la verità, al di là di tutte le disquisizioni che ho sentito e che non hanno niente a che fare con l'importanza, da una parte, di tutelare i nostri uomini, dall'altra, di evitare che si responsabilizzi chi non ha alcuna responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Contini).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, intervengo solo per far notare che il senatore Ramponi, intervenuto poc'anzi - naturalmente l'appunto non è diretto alla sua persona - non ha subito nessun ostracismo da parte dei colleghi pur avendo le mani in tasca, mentre, in passato, nei confronti della collega Pinotti si sono avuti atteggiamenti non altrettanto tolleranti. *(Applausi dal Gruppo PD).* Questo per dire che in Aula noi ci stiamo con tutto il nostro essere donne e con tutti i nostri gesti, che sono possibili e censurabili da una parte e dall'altra. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Incostante. Condivido ciò che lei ha detto.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un minuto.

CASSON (PD). Signora Presidente, un minuto solo per ricordare al senatore, generale Ramponi che questo articolo fa riferimento a due fattispecie. La prima è quella relativa alle vittime del dovere, che è sotto esame della Commissione bilancio e che prevede delle indennità sulle quali non discutiamo ed il cui merito non mettiamo in dubbio. La seconda questione riguarda il secondo comma che fa riferimento a responsabilità colpose. Al riguardo invito a leggere l'articolo 589 del codice penale che riguarda negligenze e imperizie di tutte le persone, a partire dai vertici del Ministero, in giù, che possono aver avuto delle responsabilità.

Questo riguarda, nel sistema vigente, non soltanto i militari, ma anche i responsabili del naviglio mercantile, tant'è vero che, sulla base di altre norme, sono sottoposti a giudizio tutti coloro che hanno avuto morti per amianto all'interno della propria azienda in senso lato, in questo caso all'interno della nave mercantile. Quindi, anche per quelle militari deve essere così proprio per un principio di uguaglianza. Per questo il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il presente provvedimento, al fine di verificare che venisse applicato il principio di uguaglianza. La responsabilità si vedrà. I processi servono proprio a questo.

Nessuno vuole mettere il carro davanti ai buoi. Riteniamo però che, proprio perché il Presidente afferma che bisogna individuare i sistemi giuridici e le procedure per arrivare ad un riconoscimento della responsabilità eventualmente penale o della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale, bisogna seguire tutti i criteri previsti dall'ordinamento, tra cui questo del processo penale. *(Applausi della senatrice Negri).*

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, desidererei sapere a che titolo è stata data di nuovo la parola al senatore Casson. Mi spiego. Certo ha fatto bene il Presidente a darla perché una volta fatto non si può tornare indietro, ma le chiedo quale sia il titolo: si tratta di una graziosa concessione? Gli spettava per prassi, o consuetudine? Non so. Aveva già parlato, quindi credo, studiando i Regolamenti, che non dovesse essergli data la parola, soprattutto quando lei, signora Presidente, la concede per un minuto e l'oratore ne approfitta per quattro o cinque. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Senatore Longo, come ho fatto con tanti altri colleghi senatori, ho dato la parola al senatore Casson per un minuto - che non l'ha usato tutto - per contribuire al dibattito. Solo per questo.

RAMPONI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per un minuto.

RAMPONI (PdL). Signora Presidente, impiegherò anche meno perché voglio ribadire quello che ha detto il senatore Longo. Poi sa, signora Presidente, questa scusa di partecipare al dibattito non mi convince per niente. C'è un Regolamento che prevede che il dibattito si svolga secondo le regole, per cui sarebbe bene che esso venisse rispettato, così non c'è più nessun problema.

PRESIDENTE. In attesa del parere della 5^a Commissione, l'emendamento 19.0.200 e tutti i subemendamenti ad esso riferiti sono accantonati.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 21.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 22.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 24.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 26.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 28.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CARLINO (IdV). Con l'emendamento 29.101, proponiamo di sopprimere l'articolo 29, in quanto interviene sul controllo giudiziale circa il rispetto delle clausole generali contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, sulla certificazione dei contratti di lavoro, nonché sulla valutazione da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali.

L'articolo è molto insidioso, in quanto cerca di ampliare i poteri e le funzioni delle commissioni di certificazione, come previsto dall'articolo 75 del disegno di legge n. 276 del 2003, nonostante non sia ancora chiara la loro natura e fino a che punto e se abbiano davvero operato bene in questi anni. La certificazione dei contratti avviene nel momento della nascita del rapporto di lavoro, quando il prestatore di lavoro è in una situazione di debolezza oggettiva e facilmente ricattabile, disposto quindi a firmare anche clausole che possono nuocerli. La sua libertà, pertanto, è molto coartata.

La certificazione trova applicazione nei confronti di tutti i contratti e si attiva presso le specifiche commissioni di certificazione. In pratica, essa attribuisce piena forza legale al contratto, escludendo ogni possibilità di ricorso in giudizio, se non in caso di erronea qualificazione del contratto, mantenendo la sua efficacia giuridica fino all'accoglimento di uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili. Di contro, il potere di controllo e la decisione del giudice vengono di fatto paralizzati, in particolar modo in materia di diritti costituzionalmente garantiti e indisponibili.

Pertanto, non possiamo condividere questo articolo e ne chiediamo la soppressione. A tal fine, chiedo ai colleghi di sostenere il nostro emendamento. *(Applausi del senatore Pedica).*

TREU (PD). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 29.114, solo perché non abbiamo analizzato adeguatamente questo aspetto in altre occasioni, nonostante la lunghezza del nostro iter. Questo emendamento è importante perché la certificazione, che come sappiamo è un procedimento molto delicato e che vorremmo venisse usato appropriatamente, nella formulazione attuale è troppo vasta e quindi anche impropria.

Con questo emendamento si vuole fare in modo, oltre che la richiesta di certificazione sia volontaria, che questa debba concentrarsi dove è appropriata, cioè sulle questioni di qualificazione dei rapporti di lavoro e non invece intervenire su altre clausole o, ancora meno appropriatamente, sui contratti collettivi di lavoro. Ritenendo che sarebbe utile a fare in modo che la certificazione venga usata in modo appropriato, chiediamo di sostenere questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 29.100, 29.101, 29.102, 29.103, 29.104, 29.105, 29.106, 29.107, 29.108, 29.109, 29.110, 29.111, 29.112, 29.113, 29.114, 29.115 e 29.116.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.100, identico all'emendamento 29.101.

ROILO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO (PD). Signora Presidente, vorrei motivare la richiesta di soppressione dell'articolo 29 contenuta nell'emendamento 29.100. L'articolo reca disposizioni relative alla certificazione dei contratti di lavoro e alla valutazione del giudice nei contenziosi riguardanti licenziamenti individuali. Noi - lo vogliamo ribadire anche oggi - non siamo contrari alla certificazione, perché appunto questa può davvero rendere meno difficile la gestione della causa, in particolare - vorrei aggiungere - quando abbiamo a che fare con commissioni di certificazioni qualificate. In questo articolo, però, si limita il ruolo del giudice, addirittura vincolandolo alla certificazione; con questo intervento, quindi, si mira ad aggirare, ed è possibile farlo, l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, tutto questo a scapito dei diritti dei lavoratori.

Per tali ragioni, consideriamo i contenuti di questo articolo particolarmente inaccettabili e ne chiediamo la soppressione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.100, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori, identico all'emendamento 29.101, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.102, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 29.103, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.104, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.105.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.105, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.106, identico all'emendamento 29.107.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.106, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori, identico all'emendamento 29.107, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.108.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.108, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.109, identico all'emendamento 29.110.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.109, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori, identico all'emendamento 29.110, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.111.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.111, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.112, identico all'emendamento 29.113.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.112, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 29.113, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.114.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.114, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.115.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.115, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.116.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 29.116, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti dal Gruppo PD).

Cos'è successo? Colleghi, siate calmi, c'è il senatore Segretario che sta verificando. Non mettiamo in dubbio, per cortesia, la correttezza del collega. Colleghi, vi prego; ognuno voti per sé.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

PASSONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI (PD). Signora Presidente, il Gruppo del PD ha presentato su questo articolo 12 emendamenti e, ovviamente, la maggioranza li ha bocciati tutti. Voi scegliete così di andare avanti per la vostra strada, portando con questo provvedimento, e con questo articolo, un ulteriore utensile a quel tentativo (che definisco così, perché non riuscirete nel vostro intento) di costruzione di una macchina demolitrice di quell'insieme di norme e regole del lavoro, che altro non possono definirsi che norme e regole di civiltà.

Anche con questo articolo, con la pervicacia con la quale lo avete per così dire difeso dai nostri emendamenti, dimostrate che a voi viene una specie di allergia a pensare che la parte più debole del rapporto tra lavoratore e impresa debba essere tutelata, difesa, protetta e resa più forte, perché solo così si mette nelle condizioni di misurarsi alla pari con la parte più forte, appunto l'impresa.

Tutto questo obbrobrio di collegato, del quale discutiamo in quest'Aula per la terza volta (per la sesta in generale), rappresenta proprio un utensile pesante e appuntito di quella macchina distruttiva che proverete a costruire e, peraltro, come annuncia il ministro Sacconi, anche a arricchire con la cancellazione dello Statuto dei lavoratori. Ma tranquilli, non ci riuscirete.

Tornando all'articolo 29, esso, così come il successivo articolo 30 sull'arbitrato, è emblematico di questa cultura (meglio sarebbe definirla incultura) che provate a propinare a piene mani. Altri colleghi hanno già spiegato cosa significhi questo articolo per l'insieme del sistema di tutele individuali e delle relazioni industriali, laddove è del tutto evidente la lesione della contrattazione collettiva nazionale e aziendale, questa ultima così importante per rendere più produttiva e competitiva l'impresa, per qualificare il lavoro e aumentare il reddito dei lavoratori (e che voi stessi, a parole, affermate di voler rafforzare), oppure per sottolineare le potenzialità, come sto cercando di fare anche io, che sprigiona questo articolo, anche in termini giuridici, laddove limita al cittadino lavoratore il diritto di rivolgersi ad un giudice che possa operare nel pieno delle proprie funzioni e prerogative, come fissate dall'articolo 101 della Costituzione.

Ciò avviene perché al giudice è precluso il diritto di sindacare il merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, che competono, a quel punto, esclusivamente al datore di lavoro. In

pratica, le decisioni delle imprese diventano insindacabili. Neppure un giudice le può valutare e giudicare. Ma in tal modo dove andremo a finire? Vi rendete conto anche di quali paradossi, drammatici per i lavoratori e pericolosi per l'assetto giuridico del diritto del lavoro, portate a questa norma?

Per farvi un esempio, in tema di precarietà, della quale tutti parliamo, qualcuno a proposito e qualcuno a sproposito, se il datore di lavoro e il lavoratore (il quale, insisto, evidentemente è in una posizione di debolezza) qualificano il loro rapporto come rapporto di lavoro autonomo, mentre in realtà si è sviluppato come un rapporto di lavoro subordinato e dipendente, il giudice dovrebbe, comunque, considerare il rapporto di lavoro come autonomo, perché così è detto dalle parti. È pazzesco!

Insomma, come sostenuto in quest'Aula dal senatore Ichino il 3 marzo 2010, voi siete incapaci di affrontare seriamente e organicamente e, aggiungo io, anche culturalmente in termini moderni, il problema dell'equilibrio tra libertà d'impresa e responsabilità sociale dell'impresa stessa. Vi siete proposti un intervento di depotenziamento del controllo giudiziale sulle scelte imprenditoriali in materia di giustificato motivo di trasferimento, licenziamento e organizzazione aziendale.

Ciò è grave, irresponsabile e, per questo motivo, il mio Gruppo voterà contro questo articolo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 29.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

FONTANA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FONTANA (PD). Signora Presidente, volevo segnalare alla Presidenza che ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARLINO (IdV). L'articolo 30 è quello sul quale si sono incentrati maggiormente i dubbi del presidente Napolitano, in quanto non viene assicurata un'adeguata tutela dei lavoratori. L'unico commento degno a questa legge-vergogna è ricordare chi ha sacrificato la vita per il lavoro, il lavoro che oggi in quest'Aula si umilia.

Chiedo all'Assemblea di ascoltare in silenzio, in segno di rispetto, i nomi delle vittime sul lavoro del 2010. Inizio da oggi: nell'avellinese Ludovico Sirio, 43 anni, schiacciato da una balla di lamiera; sulla statale n. 517, in Campania, un operaio addetto alla segnaletica investito da un'auto.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,40)

(segue CARLINO). Vado indietro nel tempo: Salvatore Balistreri, 42 anni, morto precipitando da un'impalcatura; Domenico Vecchione, morto precipitando dal terzo piano; Giovanni Bonaldi, operaio, 38 anni, morto travolto e schiacciato da un muletto; Claudio Morone, 53 anni, morto il 1° settembre dopo essere stato folgorato; Claudio Bonfante, 40 anni, morto schiacciato da una maccina; Marius Birt, 36 anni, morto schiacciato sotto una pressa; Giuseppe Cecere, Antonio Di Matteo e Vincenzo Musso, morti a Capua in seguito alle esalazioni inalate; Lino Scarpinello, 62 anni, morto cadendo da un'altezza di tre metri; Fortunato Calvino, 35 anni, morto investito da un carrello; Antonio Della Pietra, 51 anni, morto cadendo in un pozzo; Carlo Coppola, 43 anni, morto precipitato da tre metri; Giacomo Trionfi, 63 anni, morto caduto dall'altezza di 10 metri; Luciano Perfetto, 46 anni, morto colpito da una cinghia metallica; Osvaldo Maniezzo, 62 anni, morto annegato; Giuseppe Gandolfo, 36 anni, morto cadendo da un tetto e finendo su un'inferriata; Walter D'Annunzio, 42 anni, morto schiacciato dal trattore; Giulio Contaldo, 42 anni, morto cadendo da un'impalcatura; Alfredo Tecchiato, 69 anni, morto precipitando in una scarpata; Vasco Goretti, 72 anni, morto schiacciato dal trattore; Vincenzo Sisto, 36 anni, morto colpito dal montacarichi; Battista Frontini, 47 anni, morto schiacciato da un argano; Franco Devoto, 68 anni, morto cadendo da 15 metri; Leonardo Livi, 58 anni, morto schiacciato da un trattore; Girolamo Clemente, 40 anni, morto precipitato in un burrone; Franco Gardella, 54 anni, morto travolto dal trattore; Guglielmo Di Maso, 30 anni, morto a seguito di un incidente sul lavoro, lavorava per la Bonomi; Luigi Inama, 53 anni, morto cadendo da un escavatore; Mario Sanfratello, 30 anni, morto dopo essere rimasto folgorato; Salvatore Palumbo, 53 anni, morto in un incidente stradale; Michele Mormile, 49 anni, morto trascinato da un treno; Pietro Tentella, 45 anni, morto folgorato; Cornel Tatuku, 25 anni, morto schiacciato dagli ingranaggi; Leonardo Albanese, 59 anni, precipitato da un terrazzo; Sina Ruzhdi, 42 anni, morto incastrato; Giovanni Salemi, 32 anni, investito in un incidente stradale; Andrea Dulcetta, 60 anni, morto dopo un volo di due metri; Ernesto Russo, 38 anni, morto schiacciato da una cabina; Daniel Vianello, 28 anni, morto folgorato da una scarica elettrica; Silvio Daniel, 72 anni, morto cadendo da sette metri; Angelo Mossini, 52 anni, morto incastrato nel compattatore del fieno; Fausto Sandonato, 40 anni, morto schiacciato da una grossa lastra di cemento; Marco Pelliccia, 40 anni, morto dopo essere caduto da un capannone; Deshir Tafa, 39 anni, morto ucciso dalle esalazioni; Salvatore Vita, 58 anni, morto folgorato; Gabriele Griggio, 54 anni, morto precipitando da sette metri; Domenico Ciccorelli, 30 anni, morto a causa dello scoppio della valvola di una bombola; Alessandro Valotto, 59 anni, morto schiacciato da alcune lastre di cemento armato; Salvatore Vita, 58 anni, morto folgorato; Klaus Trettl, 66 anni, morto cadendo dal muletto; Enrico Tamiazzo, 28 anni, morto cadendo da un solaio; Marino Andreoli, 62 anni, morto schiacciato dal trattore; Davide Minuzzo, 18 anni, morto schiacciato; Alessandro Orecchino, 58 anni, morto in seguito al crollo del montacarichi; Remo Capanni, 72 anni, morto schiacciato da una trave; Leonardo Ippoliti, 29 anni, morto dopo quasi un mese di agonia (lavorava, come ricorderete tutti, nella Thyssen Krupp); Aurelio Camarin, 70 anni, morto ribaltandosi con il trattore; Marco Empereur, 31 anni, Giuseppe Solinas, 54 anni, e Antonino Gazzi, 77 anni, tutti e tre morti schiacciati dal trattore; Ermete D'Alessandro, 20 anni, morto precipitando da un'altezza di circa 10 metri; Domenico Fedele, 23 anni, morto travolto dal trattore; Renzo Di Biase, 50 anni, morto schiacciato da una gru, come pure Luigi Ruggeri, 55 anni; Vito Giovinco, 43 anni, morto folgorato; Pietro Guadagno, 39 anni, morto in un incidente stradale; Cosimo Manfreda, 40 anni, morto colpito da un serbatoio esploso; D'Andrea, camionista, 71 anni, morto stroncato da un infarto; Elvio Caredda, 56 anni, morto travolto da un camion; Antonio Sanna, 77 anni, come pure Angelo Tenebruso, 64 anni, morti travolti da un trattore; Cataldo Volpe, 73 anni, morto tra le fiamme; Francesco Ferrara, 47 anni, morto schiacciato da un compressore; Ivan Scafaroni, 34 anni, morto in un incidente stradale; Mario Capone, 62 anni, morto dopo cinque settimane di agonia; Federico Montani, 61 anni, morto cadendo da un'altezza di 10 metri; Leonardo Crescente, 32 anni, morto folgorato da una scarica elettrica; Gastone Scarpa, 60 anni, ed Emilio Rampone, 39 anni, morti in ospedale dopo essere stati travolti da un furgone; Paolo Castiglione, 64 anni, morto schiacciato sotto le macerie; Marco Perrucci, 33 anni, morto in seguito all'esplosione di una valvola; Antonino Brambilla, 62 anni, morto schiacciato da un albero; Marco Sartori, 38 anni e Roberto Salva, 42 anni, morti schiacciati dal peso di un trattore; Salvatore Tuoto, 55 anni, morto ribaltandosi con il trattore; Rudi De Infanti, 24 anni, morto colpito da un tronco; Gianluigi Laugero, 53 anni, morto in un incidente stradale; Andrea Kareem, 22 anni, morto folgorato; Paolo Costa, 60 anni, morto durante le riprese; Giuseppe Nava, 45 anni, morto cadendo in un pozzo di aerazione; Ambrogio Invernizzi, 55 anni, morto soffocato; Marco Da Pozzo, 43 anni, morto cadendo da un campanile;

Claudio Bertolini, 58 anni, morto schiacciato da una lastra di marmo; Massimo Zanon, 45 anni, morto schiacciato da un camion; Salvatore Spagnolo, 36 anni, morto cadendo da un'impalcatura di sei metri; Pier Andrea Ortalli, 50 anni, morto ribaltandosi con il trattore; Giovanni Meola, 52 anni, morto dopo tre giorni di agonia (era precipitato da un'altezza di cinque metri); Domenico Crisafulli, morto cadendo dal secondo piano; Pasquino Conti, Francesco Di Franco e Luigi Piras morti schiacciati da un trattore; Antonio Salierno, 51 anni, morto folgorato; Giovanni Scarano, 80 anni, morto travolto dal suo trattore; Francesco Vettatoni, 60 anni, morto dopo un naufragio; Luigi Padovan, 62 anni, morto cadendo dal tetto; Lucio Rossidi, 33 anni, morto incastrato in una imballatrice; Massimo Galbiati, 44 anni, morto schiacciato da una pressa; Roberto Noto, 24 anni, morto rompendosi l'osso del collo; Nicola Gadaleta, 50 anni, morto soffocato dal grano; Stefano Boggia, 42 anni, morto schiacciato da un'auto; Pietro Invernizzi, 51 anni, morto investito da un treno; Marco Da Pozzo, 43 anni, morto dopo un violento scontro con una sporgenza di un campanile; Mario Beatrici, 54 anni, morto in ospedale dopo essere stato colpito da un palo meccanico; Salvatore Pedriliggeri, 72 anni, morto schiacciato dal trattore; Ilario Moro Merella, 45 anni, morto schiacciato dall'escavatore; Marco Buscarini, 54 anni, morto schiacciato dal trattore; Sebastiano Storti, 40 anni, morto dopo essere caduto in una vasca di liquido refrigerante; Vincenzo Rosardo, 68 anni, morto precipitando da un silos alto 13 metri; Luciano Cortese, 81 anni, morto travolto dal suo trattore; Massimo De Palma, 37 anni, morto scontrandosi contro un trattore; Gian Battista Rota, 56 anni, morto precipitando dal quindicesimo piano; Giuseppe Loiacono, 49 anni, morto schiacciato dal trattore; Elvis Mulas, 42 anni, morto schiacciato dall'escavatore; Marta Lunghi, 22 anni, morta rimanendo impigliata nell'ingranaggio di un nastro trasportatore; Sergio Capitani, 34 anni, morto sbattendo contro un palo; Francesco Caputo, 46 anni, morto in un incidente stradale; Ugo Ferri, 53 anni, morto per cause naturali; Carmelo Stano, 42 anni, morto colpito alla testa da un grosso masso; Salvatore Grasso, 49 anni, morto dopo quattro giorni a seguito di una caduta dal camion; Luigi Botti, 48 anni, morto colpito al capo da un pezzo metallico di una gru; Luigi Vaccaro, 50 anni, morto colpito da una scarica di corrente; Savino Pistilli, 52 anni, morto cadendo da un ponteggio; Augusto Tomaino, 63 anni, morto cadendo da un'altezza di tre metri; Onofrio Pugliari, 67 anni, morto schiacciato dal trattore.

Signor Presidente, potrei andare avanti, la lista è lunga. Chiedo a tutti almeno un minuto di silenzio e raccoglimento per questi morti innocenti sul lavoro.

CASTRO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, abbiamo assistito, negli scorsi minuti, ad una fra le pagine più vili, più umilianti e più immonde che la storia parlamentare ricordi. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Questo è un provvedimento che cerca, con tutti i suoi limiti e con tutti i suoi difetti, di modernizzare il diritto del lavoro e le relazioni industriali di questo Paese.

Ebbene, questo disegno di legge viene invece accusato di essere l'assassino di chi muore per il lavoro; è un atteggiamento osceno, e la ritengo un'offesa personale, nel momento in cui io, a differenza di voi, per anni ho combattuto, da direttore generale dell'INAIL, contro gli infortuni. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Senatore Pedica, non faccia quei gesti vili, non faccia quei gesti di vergogna! Lei non merita di sedere qui! E soprattutto si ricordi che parole come le sue hanno armato le mani dei terroristi; se lei dice che questa maggioranza e questo Governo uccidono i lavoratori, lei arma gli assassini, e io i miei amici li ho visti morire uccisi dal terrorismo! Si vergogni! (*Vivi, prolungati applausi dal Gruppo PdL. Molte congratulazioni*).

QUAGLIARELLO (PdL). Bravo! Bravo!

CARLINO (IdV). Signor Presidente, le vittime che ho citato, e mi scuso per quelle che non ho avuto modo di citare...

QUAGLIARELLO (PdL). Basta! (*Proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, cerchiamo di fare in modo che lo scontro su una legge non diventi uno scontro sulle morti sul lavoro, che dovrebbero essere un punto di unità dell'intero Senato. La senatrice Carlino non sta intervenendo per una replica, ma per fatto personale.

CARLINO (*IdV*). Le vittime che ho citato gridano vendetta...

PARAVIA (*PdL*). Voglio intervenire anch'io ora per fatto personale! Gli interventi per fatti personali si fanno a fine seduta!

PRESIDENTE. Senatore Paravia, lo decido io se si interviene a fine seduta o ora, altrimenti si fa eleggere lei Presidente del Senato. Se volete, sospendo la seduta, altrimenti faccio parlare la senatrice Carlino. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

CARLINO (*IdV*). Concludo dicendo solo che le vittime che ho citato gridano vendetta e mi dispiace, ma con le parole del senatore Castro vengono uccise per la seconda volta. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

PARAVIA (*PdL*). Approfittate di tutto!

GRAMAZIO (*PdL*). Sciacalla!

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché francamente si può discutere, si può e si deve dibattere su temi così rilevanti, significativi ed importanti, ma credo che la politica e le istituzioni non diano risposta all'altezza della drammaticità dei problemi quando scadono nella propaganda becera, utilizzando storie, vicende di uomini e donne di questo Paese che negli anni hanno perso la vita e che meriterebbero di essere diversamente considerati da tutte le forze politiche e da tutti i Gruppi parlamentari. (*Applausi dai Gruppi FLI, PdL, LNP e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE. Commenti del senatore Pedica*).

GRAMAZIO (*PdL*). Sciacallo, stai zitto!

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Lo dico perché questo Paese ha bisogno di ricuciture, ha bisogno di scelte condivise su alcune questioni e su alcuni temi, ha bisogno di ritessere una trama civile comune che veda tutti impegnati e la gara tra di noi deve essere a chi meglio produce idee ed iniziative normative perché ci siano meno morti sul lavoro, non perché si commemorino i morti del lavoro da brandire ed utilizzare per fare contrapposizione politica e di schieramento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Credo che ciò riguardi l'intera Aula del Senato e, ne sono certo, anche il Gruppo Italia dei Valori. Sono convinto che, al di là della contingenza, dell'esasperazione, della contrapposizione, tutti debbano, soprattutto su temi così delicati, così difficili, così drammatici nella storia del Paese, fare argine per cercare di costruire un dibattito civile soprattutto sui temi del lavoro e della sicurezza del lavoro. Mi auguro che il dibattito, per quanto aspro, esprima tali posizioni, questo spirito, questo atteggiamento.

Credo che serva a tutti, da destra a sinistra e al centro recuperare un confronto, come si diceva una volta, alto e nobile su questi temi e su tali questioni. (*Applausi dai Gruppi FLI, PdL, UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e PD*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, che la questione della sicurezza sul lavoro sia tragica e pesi sulla coscienza di questo Paese e su quella di ciascuno di noi è fuori di dubbio, altrimenti non si spiegherebbero i continui, precisi e gravi, nel senso della loro pesantezza e incisività, interventi del presidente Napolitano su questo tema.

Ciascuno di noi colleghi sa che all'elenco che stasera la collega ci ha proposto, anche se nel testo non ci sono norme che riguardano la sicurezza sul lavoro, dovrebbe aggiungersi un altro elenco, i cui nomi, probabilmente, nessuno ha scritto: sono i nomi di tutti quegli stranieri che lavorano in nero nel nostro Paese, che cadono dalle impalcature con una tragica frequenza e i cui corpi spesso

vengono spostati dal luogo in cui si trovano perché altrimenti si metterebbero in grave imbarazzo le aziende e quanti avrebbero dovuto vigilare.

Ma forse dall'episodio di oggi una lezione la possiamo trarre; c'è una considerazione che può legare questa osservazione e l'utilità di questa occasione con il testo del provvedimento: non è arretrando sui diritti che riusciamo a fare più grande questo Paese, non è ritagliando margini di utilità, di utilità marginale sui diritti dei lavoratori che possiamo provare a rimettere in piedi e a rendere saldo e competitivo il nostro sistema economico e produttivo.

Se questo è un tentativo, se questa è la politica che avete ritenuto di adottare credo che vi stiate sbagliando. Peraltro, lasciatemelo dire, la politica della difesa della piccola rendita o del tagliare oggi un'altra utilità marginale in danno dei diritti dei lavoratori non basta più e non serve più; se ne stanno accorgendo anche gli imprenditori, altrimenti la presidente Marcegaglia non vi avrebbe spronato, come ha fatto, qualche giorno fa.

E in questo clima non sono neanche benvenute - lo dico senza volere essere polemica - affermazioni quali quelle fatte da autorevolissimi Ministri del Governo, secondo cui il decreto legislativo n. 626 del 1994 è un lusso che il Paese non può permettersi. Infatti, forse, è esattamente questa affermazione quella che meglio descrive la politica che anche questo testo, che non si occupa di sicurezza sul lavoro, sta praticando: ritagliare piccole utilità marginali per un sistema imprenditoriale che avrebbe bisogno di ben altre politiche e, nel frattempo, massacrare pian piano quel quadro di tutele e di assicurazione dei diritti che in tanti anni e con sforzo comune la Repubblica è riuscita a costruire.

Vorrei, allora, che questa occasione (non lo chiamo incidente) almeno a questo servisse. Ricordiamocela questa giornata e, al di là di quello che sarà il giudizio (io l'ho in qualche modo anticipato) del mio Gruppo su questo provvedimento, facciamo in modo che non accada mai più che i diritti e la sicurezza dei lavoratori vengano in questo Paese considerati un compendio, un lusso che non possiamo permetterci. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signor Presidente, innanzitutto vorrei esprimere solidarietà senza riserve al collega Castro perché, pur non condividendo in parte il lavoro che è stato fatto in questo ramo del Parlamento (non quello fatto alla Camera), credo che la buona fede, la professionalità, la civiltà dei rapporti in quest'Aula, nonché il suo comportamento non possano essere messi in discussione da iniziative che hanno un sapore sgradevole per tutti e sono irriguardose innanzitutto per le vittime del lavoro. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

Ci tenevo a dire questo pubblicamente, a nome mio e di tutto il Gruppo parlamentare che presiedo. *(Commenti del senatore Pedica).* Scusi collega, poi parlerà lei, intanto abbia la bontà di far parlare gli altri, ogni tanto.

NESSA (PdL). Pedica smettila!

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). È evidente che ci riserviamo di esprimere un giudizio sul provvedimento, che con la questione della tutela del diritto alla salute sui luoghi di lavoro non ha nulla a che vedere, per cui non voglio introdurre ulteriori elementi. Quando e se ci sarà l'occasione per farlo lo faremo, considerato che il nostro giudizio sull'operato del Governo in materia di relazioni industriali è obiettivamente negativo; ma avremo modo di dirlo in sede di dichiarazione di voto.

Sono intervenuto in quanto ci tenevo a sottolineare come, dal nostro punto di vista, la condotta dei relatori sia stata ed è ineccepibile e, quindi, ancorché - ripeto - vi siano degli aspetti del provvedimento che non condividiamo, è giusto darne atto e riportare un clima di serenità, perché questo è importante nel confronto in Aula su un tema così delicato. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE, PdL e PD. Congratulazioni).*

TOFANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (PdL). Signor Presidente, avrei preferito non fare questo intervento e dire le cose che sto per dire. Mi sembra infatti che sul tema relativo alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro ci sia

stata sempre una grande coesione da parte di tutte le forze politiche; soprattutto, c'è stata una particolare attenzione di questo ramo del Parlamento, avendo istituito, fin dal 2005 per poi continuare anche nelle legislature successive, una Commissione d'inchiesta in modo da poter comprendere il fenomeno degli infortuni e, quindi, concorrere sia dal punto di vista del sostegno a quelle che sono state le normative emanate in questi ultimi anni, che nel dare indicazioni più precise ai soggetti che comunque operano all'interno del mondo del lavoro.

Desidero ricordare alla collega dell'Italia dei Valori, che ha ritenuto opportuno elencare una serie di morti sui luoghi di lavoro, che purtroppo l'elenco è molto, ma molto più lungo, così come è completamente inopportuno enunciarlo e ricordarlo in questa circostanza. Noi siamo stati vicini a queste tragedie e l'abbiamo dimostrato nella Commissione d'inchiesta che io l'onore, il piacere e anche la soddisfazione di presiedere; desidero ricordare, peraltro, a nome proprio dell'unità che c'è su questo tema, che ho avuto la possibilità di presiedere questa Commissione che con maggioranze di centrodestra, che con maggioranze di centrosinistra.

Sottolineo questo non per riconoscere al sottoscritto un merito, ma per riconoscere alla Commissione la qualità in termini di impegno e di lavoro che, in qualche modo, ha caratterizzato la definizione di tutte le iniziative che noi abbiamo assunto: per esempio, la legge 3 agosto 2007, n. 123, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e il successivo decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in merito al quale anche questa Commissione si è attivata.

Peraltro, dire che così come l'allora ministro del lavoro Damiano accolse con attenzione e con interesse quanto la Commissione suggeriva, il ministro Sacconi ha mostrato analogo interesse, emendando anche taluni provvedimenti che avrebbero potuto dare adito ad equivoco in riferimento all'attenzione che comunque il Governo e il Parlamento avevano e hanno intorno a questo problema.

Concludo il mio intervento ricordando a noi tutti che il parere al decreto legislativo n. 81 la Commissione lavoro del Senato l'ha espresso in un momento di scioglimento delle Camere; anche noi - allora all'opposizione - avevamo preso un impegno con il ministro Damiano e, pertanto, nonostante vi fosse la crisi (e quindi lo scioglimento anticipato delle Camere e la fine della legislatura), in aprile, ci presentammo in Commissione per garantire il voto definitivo su questo importante provvedimento che da anni si cercava di varare; non volevamo mancare quell'occasione, pur essendo al Governo il centrosinistra, ma essendo a capo del Ministero del lavoro una persona così sensibile su questi temi quale il ministro Damiano.

Questo è stato sempre l'atteggiamento che noi tutti abbiamo avuto in riferimento a questo grande problema. Sicuramente bisognerà intensificare l'azione, bisognerà migliorare le procedure; ci sono una serie di atti secondari che i Ministeri stanno definendo insieme con gli interlocutori istituzionali che sono appunto le Regioni, considerato che stiamo parlando di legislazione concorrente. Ebbene, proprio negli ultimi mesi abbiamo avuto di nuovo incontri con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro, con il Ministro della pubblica istruzione, per fare in modo che quell'attenzione che noi abbiamo sempre avuto venga rafforzata ancora di più, rendendo omaggio in tal modo al Presidente della Repubblica che ha voluto, con forza e determinazione, fare in modo che questo tema rappresenti un momento di sintesi nell'azione di Governo e Parlamento, perché non ci si può dividere su tale questione ma bisogna contrastare il fenomeno. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD e UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ci sono altri senatori che hanno chiesto di intervenire. Intendo seguire questa prassi, che mi pare sia quella che di consuetudine viene seguita dopo un intervento del Governo: darò la parola ad un rappresentante per Gruppo tra quelli che non hanno ancora parlato dopo l'intervento del Governo.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, colleghi, giusto il tempo per aggiungere una riflessione che è all'origine di questo momento che ha vissuto l'Aula. Il nostro Paese da anni ha una legislazione a tutela del lavoro sicuramente all'avanguardia e che viene nel tempo migliorata. Questo provvedimento per noi è insoddisfacente, è un collegato, ma la nostra legislazione a tutela dei lavoratori è all'avanguardia rispetto a moltissimi altri Paesi. Ciò nonostante, la dura realtà, la dura e tragica realtà, è quella delle tantissime morti sul lavoro.

Allora, la riflessione che si voleva assumere con questa iniziativa coinvolgendo il pensiero di ciascuno di noi è: non bastano gli strumenti normativi, anche i migliori. Se poi non si riesce ad

arginare il fenomeno vuol dire che qualche altra cosa noi siamo chiamati a fare, dal momento che, se pur con le leggi buone, non riusciamo a frenare questo rosario drammatico di morti, di vite stroncate, di famiglie distrutte, vuol dire che a noi politici qualcosa di diverso è chiesto ancora di fare.

E allora, con animo umile, senza che nessuno la consideri un'offesa personale, si sono voluti ricordare i nomi di questi nostri fratelli caduti per guadagnarsi uno stipendio. Pensiamo a questo: caduti e morti per lavorare. Pensiamo a questo: qualche altra cosa la politica la deve fare! (*Applausi dal Gruppo IdV*).

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi pensiamo che, in un momento in cui la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica è ad un livello molto elevato, occorra stare molto attenti a come viene esercitata la funzione più alta della politica, che è la funzione parlamentare. La dignità della funzione parlamentare noi per primi dobbiamo tutelarla da atti di strumentalizzazione che magari qualcuno, in un'atmosfera che giudica preelettorale, mette in campo per accaparrarsi qualche voto in più. La funzione parlamentare, la dignità della funzione parlamentare, si tutela in quest'Aula e nel lavoro quotidiano delle Commissioni.

Do atto ai relatori, senatori Castro e Saltamartini, di aver svolto un lavoro impressionante nelle Commissioni riunite 1^a e 11^a; un lavoro quotidiano di analisi, di verifica delle proposte dei vari Gruppi ed anche delle proposte dell'Italia dei Valori. Oggi il collega Li Gotti ci ha detto che non si tratta di un problema di norme, ma qui stiamo discutendo proprio di questo. Ebbene, avremmo voluto sapere da lui e dalla sua collega Carlino quali proposte normative avanzano concretamente per cercare di ridurre questo fenomeno delle morti sul lavoro. Ci è stato risposto che l'elenco è stato fatto non per proporre nuove norme, perché queste già ci sono, anzi sono all'avanguardia - così è stato detto - ma per pensare qualcosa di diverso. Però non abbiamo capito a cosa si alluda e cosa sia quel qualcosa di diverso.

Questi sono davvero momenti non belli della funzione parlamentare, momenti che deprimono anche la nostra dignità di persone che in prima linea cercano di portare avanti una battaglia contro il lavoro nero, contro i lavoratori irregolari. In questo provvedimento ci sono norme specifiche che riguardano proprio i temi del lavoro nero, del contrasto al lavoro nero e dell'individuazione dei lavoratori irregolari che spesso danno luogo a quei fenomeni che riconduciamo sotto la dizione generica di infortuni sul lavoro.

Quindi, credo davvero che si debba andare avanti, che si debba dimenticare questa pagina che non ci piace per nulla, stigmatizzando un comportamento che non ha senso e che non ha nessuna finalità o obiettivo. Occorre andare avanti ad analizzare questo provvedimento che - lo abbiamo già detto - va nell'interesse dei lavoratori, dei datori di lavoro e del lavoro, fondamento di questa Repubblica (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

TREU (PD). Signor Presidente, tutto l'articolo 30 del disegno di legge può definirsi critico. In particolare, l'emendamento 30.130 e seguenti intendono affrontare e correggere un'importante questione: come garantire che lo strumento dell'arbitrato sia uno strumento controllato dalle parti sociali, quindi tutelato anche nei confronti dei singoli, e che non si presti ad invasioni della libertà. Pertanto, abbiamo proposto che si mantenga questa esclusiva competenza delle parti e non si lasci invece aperta la possibilità che, in caso di mancato accordo, vi sia un intervento eteronomo che non garantisce.

Sottolineo l'importanza di questo punto che ha a che fare non solo con la procedura dell'arbitrato, ma con la garanzia dei diritti fondamentali. Quello a cui abbiamo appena assistito infatti ci induce a riflettere più pacatamente sul problema complessivo. In tema di sicurezza sul lavoro abbiamo compiuto un lavoro comune molto apprezzato e dobbiamo continuare a farlo: anche sul tema che stiamo affrontando adesso, quello della tutela dei diritti, dobbiamo manifestare altrettanta serietà di intenti. Dobbiamo parlarne senza strumentalizzazioni - che invece abbiamo sentito - e senza intemperanze. Diversamente, la lotta al sommerso, che qui è realizzata in modo troppo debole, un arbitrato che lascia adito a rotture del tessuto dei diritti, compreso quello alla sicurezza, non danno

ragione dell'impegno, che invece deve essere comune, verso una garanzia complessiva della persona e del lavoratore.

Quindi, nel sottolineare l'importanza di questo emendamento richiamo tutti all'attenzione complessiva finalizzata a prevenire il verificarsi di rotture nel tessuto dei diritti e anche nella difesa della sicurezza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ICHINO (PD). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 30.116 tocca un aspetto particolarmente importante, che cerco di spiegare in breve.

In materia di arbitrato, c'è un punto su cui tutti i sindacati maggiori e le associazioni imprenditoriali sono pienamente d'accordo, che rappresenta addirittura una bandiera classica della CISL, una delle confederazioni sindacali maggiori, e cioè che l'arbitrato deve poter essere, laddove le parti lo decidano, la voce del contratto collettivo.

Sulle materie su cui il contratto collettivo dispone in modo sovrano, che non sono quindi oggetto di norma inderogabile di legge, la clausola compromissoria dovrebbe poter essere introdotta addirittura nel contratto collettivo stesso, prima ancora che nel contratto individuale. A questo tende l'emendamento che proponiamo e che inspiegabilmente - vi chiedo di fare particolare attenzione - è stato respinto in seconda e in quarta lettura.

Chiedo al relatore di spiegarci, almeno in questa sede, per quale motivo su questo emendamento ha espresso parere contrario. In privato, non in Aula, il relatore Castro mi ha detto che questo emendamento è superfluo, non è sbagliato ma è pleonastico, perché l'articolo 412-ter del codice di procedura civile, che abbiamo già inserito nel testo legislativo, prevede che la conciliazione e l'arbitrato «possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi». Ma questa formulazione non dice affatto che la clausola compromissoria possa essere introdotta dal contratto collettivo sulle materie su cui questo detta una disciplina in modo sovrano, essendo la materia sottratta a norme inderogabili di legge.

Se ci si limita a questa formulazione, non si ottiene il risultato che invece andrebbe perseguito: promuovere l'arbitrato in modo sano, laddove va veramente promosso, cioè sulle materie che sono oggetto esclusivo di contrattazione collettiva. A questo si dovrebbe puntare, ma la disposizione contenuta nel testo al nostro esame non ottiene tale risultato.

Vi chiedo, allora, perché volete espandere l'arbitrato nella direzione sbagliata, facendo in modo che le parti individuali possano compromettere in arbitri materie che sono disciplinate inderogabilmente dalla legge, e non consentite invece che l'arbitrato abbia la funzione che svolge in tutti i Paesi più avanzati e civili del nostro su questo terreno, cioè la funzione di voce del contratto collettivo sulle materie su cui il contratto collettivo stesso opera in modo sovrano.

Chiedo al relatore di spiegarci per quale motivo questo emendamento viene respinto. Se egli non ci darà una spiegazione, chiedo che l'Aula ne tragga le conseguenze e accolga l'emendamento 30.116, altrimenti si confermerà in pieno la contraddizione di fondo di questa legge, che promette qualcosa che non potrà mantenere. Badate che l'arbitrato che state qui delineando finirà con il non avere alcuna applicazione pratica, per le complicatissime procedure di cui lo avete circondato. Quindi, anche nella direzione sbagliata in cui lo avete voluto estendere, non produrrà risultato e per di più non diamo alcuna risposta nella direzione giusta in cui l'arbitrato avrebbe potuto davvero essere promosso, per rispondere ad una domanda pressante che viene dalle parti sociali.

Chiedo che il relatore ci dia spiegazioni su questo punto. Se la spiegazione è soltanto che l'articolo 412-ter del codice di procedura civile già prevede quanto previsto nell'emendamento, dico che non è così: se questa è la spiegazione, è una non spiegazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi per l'intelligente pacatezza con cui sono stati sviluppati gli emendamenti.

Non approfitterò della vostra pazienza e farò solo una breve precisazione metodologica. Non mi sento del tutto persuaso dal ragionamento che ho sentito aleggiare in molti degli interventi svolti prima in quest'Aula, quando si assume il rischio di un arretramento sul piano dei diritti realizzato dall'articolo 30 di questo provvedimento, che indubitabilmente è orientato e votato a significativamente rafforzare l'istituto dell'arbitrato.

Nessuno di noi deve dimenticare come questa regolazione è assolutamente in linea con quanto previsto dal protocollo sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009, nel momento in cui, all'articolo 3, viene indicata una traiettoria di valorizzazione

dell'arbitrato; soprattutto, non dimentichiamo che l'11 marzo di quest'anno, prima ancora dell'autorevolissimo intervento del Capo dello Stato, tutte le organizzazioni sindacali, salvo una, e tutte le associazioni datoriali, ben 36 complessivamente, avevano firmato una dichiarazione comune nella quale ribadivano l'utilità di un rafforzamento, di una condensazione dell'arbitrato e si impegnavano ad una rapida implementazione della riforma che regolava in modo nuovo l'istituto.

Dobbiamo forse immaginare che la CISL, la UIL, l'UGL, la Lega delle cooperative abbiano potuto offrire la loro inerte complicità ad un provvedimento che avrebbe comportato l'indebolimento o l'ingraticimento dei diritti dei lavoratori o non, invece, dobbiamo ritenere che esse si siano sentite chiamate da protagoniste alla modernizzazione delle relazioni industriali e del diritto del lavoro attraverso la valorizzazione dell'autonomia delle parti sociali e contrattuali? Presidente Finocchiaro, la ringrazio con cuore sincero del suo intervento, la mia è una sorta di considerazione che svolgo in modo molto sommesso, io stesso però sottoponendola in tutta la sua evidenza alla valutazione dell'Aula.

Quanto poi alla sollecitazione che l'amico e collega Pietro Ichino mi rivolge, lo ringrazio innanzitutto di aver narrato gli oggetti delle nostre conversazioni private (essendo favorevole alla trasparenza di tutto quello che dicono e fanno gli uomini pubblici, non posso che compiacermene): in realtà, non ho timore che quella posizione venga resa pubblica, dal momento che l'avevo già resa pubblica. Ricordiamo brevemente com'è articolata la riforma dell'arbitrato: c'è una prima parte, che è una ovvia espansione dei tentativi di conciliazione già previsti dal nostro ordinamento, ed è quella che chiamo l'arbitrato espansivo; poi esiste un altro arbitrato, che è quello sul quale troppo a lungo si è probabilmente concentrata l'attenzione del dibattito politico istituzionale degli stessi *media*, che è quello di un particolarissimo, periferico, residuale tipo di arbitrato che viene attivato all'atto costitutivo del rapporto di lavoro e può a sua volta essere regolato da un accordo tra le parti sociali o da un accordo individuale tra le parti stipulanti il contratto; in quest'ultimo caso, dopo le indicazioni sollecite del Presidente della Repubblica, dentro un perimetro particolarmente protetto.

Il cuore dell'arbitrato, però, è esattamente quell'articolo 412-ter del codice di procedura civile, il quale illimitatamente attribuisce alla facoltà, all'autonomia (e al loro esercizio) delle parti sociali di intervenire, attraverso l'introduzione dell'arbitrato, in qualunque materia, in qualunque condizione, in qualunque circostanza esse ritengano coerente con il loro modello di relazioni industriali e con l'opportunità di regolazione dei loro rapporti. Ribadiamo pertanto che culturalmente è a noi affine il contenuto dell'emendamento, ma esso è assai più debole ed assai più fragile di quella che è invece la scrittura scandita, nitida, efficace ed esaustiva del riformulato articolo 412-ter del codice di procedura civile, così come disegnato nel comma 6 dell'articolo 30 che ci accingiamo a votare.

Essendo il professor Ichino un giurista insigne e io soltanto un ruvido badilante delle relazioni industriali, nessuno nega che le sue considerazioni possano essere più perspicue delle mie, ma io, come relatore, tutta la maggioranza e il Governo ribadiamo nitidamente che la nostra formulazione dell'arbitrato è assai più e meglio propulsiva di quella che voi, pur commendevolmente, proponete. (*Applausi del senatore Saltamartini*).

Signor Presidente, se lei è d'accordo, esprimo complessivamente parere negativo su tutti gli emendamenti all'articolo 30 senza elencarli distintamente.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.100.

ROILO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO (PD). Signor Presidente, alla Camera sono state approvate modifiche importanti - su questo vogliamo essere estremamente chiari - aggiungo, però, che queste sono dovute soprattutto all'intervento del Presidente della Repubblica, che ha rinviato il testo, come sapete alle Camere, con un messaggio motivato (il che rappresenta un fatto assolutamente non usuale) e alla pressione delle forze dell'opposizione e anche dei sindacati confederali, caro senatore Castro.

Non tutti i sindacati confederali - vorrei ricordarlo anche in questa occasione - hanno manifestato quell'entusiasmo di cui parlava lei, senatore Castro, su questo provvedimento e, in particolare - se mi è ancora consentito - sui contenuti dell'articolo 30. Dicevo, comunque, che alla Camera sono state approvate delle modifiche importanti che, però, per noi non sono assolutamente sufficienti se

pensiamo ai rilievi posti dal Capo dello Stato. Inoltre, al Senato si è addirittura peggiorato il testo dell'articolo licenziato dalla Camera. In questa sede si è fatto davvero di peggio, con il contributo naturalmente particolare, senza volerne fare una questione personale, del relatore.

La decisione della maggioranza di cancellare l'emendamento Damiano, che prevedeva - voglio sottolinearlo ancora - il ricorso all'arbitrato in condizioni di volontarietà per il lavoratore, va nel senso opposto a quello indicato dal Presidente della Repubblica. Questo, senatore Castro, non si può cancellare e non c'è nessun avviso comune che lo può cancellare e non ci può essere nessun decreto che lo può cancellare. Oggi noi siamo in presenza di un testo che presenta profili di illegittimità costituzionale. Insisto: questo elemento non può essere a disposizione illimitata delle parti sociali o a disposizione illimitata del Governo che attraverso il decreto, come ha fatto per altre materie, interviene su questa disciplina.

Sono queste, quindi, in definitiva, le ragioni che ci spingono a chiedere la soppressione di questo articolo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.100.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.100, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.101, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.102.

NEROZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signor Presidente, questo emendamento propone di sopprimere le parole: «a livello territoriale». Io faccio appello ai colleghi Castro e Viespoli, che di contrattazione un po' dovrebbero sapere. Essi sanno meglio di me che la norma apre la strada a un *dumping* sociale molto pesante, a una concorrenza illegale e alla possibilità che in parti di questo Paese i diritti siano violati. È già avvenuto con contratti fantasma contro i quali tutti, spesso, abbiamo combattuto. Ora, riproporre ciò è un errore gravissimo che, da un lato, destruttura la contrattazione; dall'altro, lede i diritti.

Esiste una strada, colleghi della Lega, se volete davvero che il SIN.PA sia riconosciuto. Votate insieme a noi la legge sulla rappresentanza! Che i lavoratori votino e così si vedrà chi è rappresentativo e chi non lo è! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Io temo, invece, che questo Governo stia bloccando anche quella legge di rappresentanza nel pubblico impiego che ha funzionato per oltre 10 anni. Ho, infatti, l'impressione che i lavoratori

debbano votare a comando: quando interessa sì e quando non interessa no! Non si definisce la rappresentanza perché si appartiene a un partito o ad un altro, la si definisce se esistono regole certe. E le regole certe le detta la Costituzione, in particolare, all'articolo 39.

Questa misura, fra l'altro, porta a una contrattazione in virtù della quale ne vedremo di tutti i colori! E mi dispiace che chi sa che questo può avvenire (e, purtroppo, in passato è già avvenuto) non faccia niente per impedirlo (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.102.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.102, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione, dell'emendamento 30.103, identico all'emendamento 30.104.

PASSONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI (PD). Signor Presidente, siamo sulla stessa questione; ovviamente, non è un punto secondario. Le relazioni industriali e le relazioni sindacali hanno delle regole, delle convenzioni, e un cambiamento di parola, come avviene in questo caso nella norma, da «nazionale» a «territoriale» crea una condizione di instabilità.

Il senatore Nerozzi ha detto giustamente che, se si vuole rimettere in discussione quello che da anni viene considerato come assodato, e cioè quali siano i sindacati maggiormente rappresentativi, non vi è altro modo che quello di legiferare. A me piacerebbe che il Governo in questa sede, e non soltanto sui giornali e quando si presenzia a qualche assemblea di organizzazioni importanti, riferisse su cosa intende fare al riguardo, e anch'io - sperando di non incorrere negli strali della senatrice Maraventano - chiedo alla Lega di misurarsi sul tema della rappresentanza. Penso che questo Senato, su questo tema, possa fare un lavoro importante, forse senza grandi steccati se sul merito saremo in condizione di poterci muovere. Ma infilare qui, anche a proposito della commissione di conciliazione, la parolina "territoriale" anziché "nazionale" vuol dire sconfiggere un sistema.

Pertanto, onestamente non vorrei essere nei panni di chi deve comporre la commissione, perché decidere chi a livello territoriale è più rappresentativo di altri significa infilarsi in una operazione che non porta da nessuna parte. Allora, se non si vuole fare la conciliazione, si dica che non si intuisce la commissione di conciliazione; altrimenti, senatore Castro, ritorniamo all'origine e vi sfidiamo: lei accetti la sfida di misurarsi sulla rappresentanza e lo faccia il Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASTRO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO, *relatore*. Presidente, rassicuro l'Assemblea che non stiamo parlando di una modifica degli assetti contrattuali e di rappresentanza; stiamo umilmente parlando del nono componente dei collegi di conciliazione. Quindi, stiamo parlando dell'ultimo periferico componente di un periferico organismo di conciliazione. E quanto al fatto che sia difficile trovare i rappresentanti a livello territoriale di un'organizzazione sindacale, accertate che le prime tre sono sempre pacifiche, è cosa non difficile dal momento che avviene in tutte le province d'Italia per le camere di commercio. Quindi, non voglio entrare in un dibattito ideologico, ma soltanto rassicurare l'Assemblea che non stiamo parlando della riforma della rappresentanza, ma del nono componente del collegio provinciale di conciliazione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.103, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 30.104, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.105, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.106.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.106, presentato dal senatore Passoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.107.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.107, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.108.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.108, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.109.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.109, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.110, identico all'emendamento 30.111.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.110, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 30.111, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.112, identico all'emendamento 30.113.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.112, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori, identico all'emendamento 30.113, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.114.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.114, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.115.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.115, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.116.

LONGO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO *(PdL)*. Signor Presidente, a titolo personale, in dissenso dal mio Gruppo, intendo annunciare il mio voto favorevole all'emendamento 30.116, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il collega Longo per la sua dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo. Mi chiedo però se questo, data la provenienza molto qualificata della dichiarazione, non debba far riflettere i colleghi sul punto che ho cercato prima di sottolineare e che induce il Partito Democratico a votare a favore di questo emendamento.

Come ho già detto, l'articolo 412-ter, primo comma, del codice di procedura civile, nella sua formulazione attuale non consente l'inserimento della clausola compromissoria nel contratto collettivo su materie di competenza esclusiva della contrattazione collettiva.

Il nostro emendamento, chiarissimo e leggibilissimo anche per non esperti di diritto, prevede espressamente: «Il contratto collettivo, di livello nazionale, che contenga disposizioni su materie non oggetto di disciplina legislativa inderogabile può disporre altresì che tutte le controversie sulla materia stessa siano risolte mediante arbitrato». Se votate contro questo emendamento, dunque, impedite che l'arbitrato sia voce del contratto collettivo, disattendendo una richiesta che viene invece da tutte le parti sociali. Ma allora non potrete più dire che questa legge è la promozione dell'arbitrato: è la promozione dell'arbitrato in un territorio che non è quello dell'arbitrato, ma quello della legge inderogabile.

In questo modo vietate o tagliate le gambe all'arbitrato, laddove questo istituto nei paesi civili funziona e si sviluppa, che è la materia propria della contrattazione collettiva. Vi ricordo che questo significa essenzialmente retribuzione e inquadramento professionale, che sono le due grandi materie di competenza esclusiva della contrattazione collettiva, sulle quali abbiamo più del 50 per cento del contenzioso giudiziale. Tagliare le gambe all'arbitrato, voce del contratto collettivo su queste materie, significa impedire il vero decongestionamento dei tribunali del lavoro - di cui ci sarebbe bisogno - per sviluppare invece l'arbitrato in una direzione sbagliata, nella quale non si otterrà alcuno sviluppo dell'istituto, perché le procedure che avete messo in campo non produrranno quell'effetto.

Per questo, oltre a dichiarare il nostro voto favorevole, chiedo che ci sia un ripensamento da parte della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.116, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, ci sono dei voti che non corrispondono alla presenza o all'assenza dei senatori; credo che già i senatori Segretari se ne siano accorti da molto tempo, ma non agiscono. Quindi, è inutile averne due sul banco della Presidenza se tutte le volte, dopo che hanno scoperto che manca qualcuno, non agiscono.

PRESIDENTE. Chiedo, per favore, ai senatori Segretari di controllare. Senatore Perduca, ormai questa votazione era chiusa, il Senato non ha approvato l'emendamento 30.116. Chiedo però ai colleghi Segretari di fare una verifica e prego anche i colleghi senatori, perché votare per altri

colleghi, qualunque sia il motivo della loro assenza, è una delle cose più spiacevoli che può accadere e uno dei messaggi più negativi che si possono mandare all'esterno.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.117.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.117, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.118.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.118, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.119.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.119, presentato dalla senatrice Blazina e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.120.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.120, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.121.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.121, presentato dal senatore Passoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.122.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.122, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.123.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.123, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.124.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.124, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.125, identico all'emendamento 30.126.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.125, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 30.126, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.127.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.127, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, intervengo per fare alla Presidenza una nuova segnalazione rispetto alle modalità di voto.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Segretari di effettuare nuovamente una verifica e prego i colleghi di collaborare. Non c'è veramente bisogno di votare per chi non è presente.

PERDUCA (PD). Faccio volentieri il Segretario.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che nel momento in cui si procederà alla prossima votazione la terrò aperta in modo che si possa effettuare un controllo e si eviti di procedere in questo modo ad ogni votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.128.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 30.128 interviene su una questione molto controversa, che ha richiamato l'attenzione dello stesso Capo dello Stato nel messaggio che ha inviato alle Camere e sul quale la stessa Commissione bilancio del Senato ha espresso alcune perplessità. L'emendamento affronta la questione dell'introduzione dell'arbitrato nel pubblico impiego. Ora, tutti comprendono la delicatezza della materia e, com'è stato detto nello stesso messaggio che ho richiamato, che destasse perplessità una normativa del genere, che non chiariva all'interno del testo stesso quali potessero essere i limiti normativi cui derogare ed eventualmente a quali leggi o norme si potesse derogare.

Naturalmente, il pericolo è che questo genere di arbitrato all'interno della pubblica amministrazione, possa dare luogo a fenomeni che intaccano il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica, come prevista dall'articolo 97 della nostra Costituzione. Infatti, immaginate per un attimo cosa potrebbe accadere nell'ambito del pubblico impiego in una serie di materie controverse quali l'attribuzione degli incarichi, i salari accessori, compensi che attengono sempre alle clausole contrattuali; e come queste, se venissero affidate ad una normativa come quella che voi state immaginando, potrebbero fortemente minare la stessa tenuta degli atti amministrativi come atti presupposti e quindi mettere in discussione gli stessi atti amministrativi prodotti dalle pubbliche amministrazioni, oltre a minare poi profondamente le clausole contrattuali e le stesse relazioni contrattuali all'interno del pubblico impiego.

Ora, queste perplessità non sono state espresse soltanto da noi ma anche dalla Commissione bilancio, che ha fatto rilevare come ciò potrebbe dare luogo ad un aumento della spesa pubblica. Dunque, richiamo l'attenzione dei colleghi su questo aspetto e sul fatto che molto spesso ci si preoccupa di operare tagli e invece mettiamo in moto marchingegni che possono sfuggire alla nostra stessa previsione, andando ancora di più a sovraccaricare il pubblico impiego e la spesa pubblica con esiti imprevedibili.

Lo ripeto, non è una mia valutazione, non è una valutazione solo del gruppo del Partito Democratico, è una valutazione espressa dalla Commissione bilancio di questo Senato. Quindi, nonostante la disattenzione del relatore ed evidentemente la sua non valutazione del parere espresso dalla Commissione bilancio e delle perplessità che stiamo esprimendo, chiedo a tutta l'Aula di riflettere su questo voto.

Infine, signor Presidente, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.128, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.129.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.129, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 30.131.

CARLINO *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 30.131, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, fino alle parole «*commi 10*».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 30.131 e l'emendamento 30.130.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.132.

PASSONI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI *(PD)*. Signor Presidente, con questo emendamento vogliamo chiarire un intrigo contenuto in questo articolo. Il punto che vogliamo chiarire con nettezza è quello relativo all'arbitrato, che deve avvenire senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Questo è un punto dirimente che, insieme alla volontarietà del ricorso all'arbitrato, è per noi fondamento della legittimità e anche della necessità di introdurre l'arbitrato nel nostro ordinamento.

Poiché l'articolo 30 risulta molto confuso, questo elemento, secondo noi, va chiarito con grande nettezza; altrimenti si rischia comunque di aprire un contenzioso, perché un lavoratore o le parti possono decidere che il risultato dell'arbitrato non li soddisfa, decidano di ricorrere al giudice ma la legge non dice con chiarezza se sia possibile o no ricorrervi.

Chiariamo il punto, se è questa la volontà; si faccia chiarezza semplicemente su una volontà che sembrerebbe percorrere una parte di questo articolo, ma che, così come è scritto, non è affatto chiara. *(Applausi della senatrice Marinaro).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.132, presentato dal senatore Passoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.133, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.200.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.200, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.134.

CARLINO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.134, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B-bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.135, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.136, identico all'emendamento 30.137.

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, il relatore Castro, in precedenza, con la sua abituale apparentemente mite affabulazione, ha cercato di spiegare in due riprese a quest'Aula che trattasi (mi riferisco in particolare al comma 11, ma questo ragionamento vale per tutto l'articolo) di questione residuale - così si è espresso - in qualche modo accusando tutti noi di fare un'opposizione sinceramente poco giustificabile; trattasi di cosa marginale e anzi residuale, per usare la sua espressione.

È talmente residuale (vorrei l'attenzione dei colleghi perché chi non ha seguito il provvedimento in Commissione forse non ha capito) che noi siamo qui da tre giorni e stiamo rimandando in settima lettura alla Camera il provvedimento, perché questa parte così residuale il collega Castro non l'ha voluta lasciare come ce l'ha trasmessa la Camera. In questo caso tutti capiscono che l'andamento sarebbe stato ben diverso se qui fosse arrivato in sesta lettura un testo votato dalla Camera dopo il rinvio del Presidente della Repubblica, per la prima volta - se non sbaglio - in questa legislatura; rinvio per la prima volta guarda caso su questo punto così residuale. Quindi, non solo noi siamo dei poveretti che si attaccano alle minuzie, ma anche il Presidente della Repubblica l'unico provvedimento che ha rinviato in due anni e mezzo, l'ha rinviato per degli aspetti residuali.

Allora la prego, nello spirito cui ci chiamava anche il sottosegretario Viespoli, trattiamoci reciprocamente da persone intelligenti. Questo non è un aspetto residuale, altrimenti voi non ci avreste tenuto qui tutti questi giorni e non rischiereste di andare in settima lettura alla Camera con un esito ancora da definire. Con l'emendamento 30.136 chiediamo la soppressione del comma 11, perché con quest'ultimo si fa un'operazione surrettizia. Cioè, si è fatto finta di recepire, ancorché - come si è espresso lei - delimitandole, le osservazioni del Presidente della Repubblica, ma con il comma 11 si introduce una procedura suppletiva eventuale, perfino di carattere emergenziale; per cui, da un lato, si presenta quest'operazione legislativa come un passo avanti verso la delegificazione, dall'altro, si introduce un'abnormità giuridica qual è il decreto sperimentale del Ministro - anche questa cosa mai vista - su una materia tipicamente contrattuale. Caro Longo, mi riferisco allo spirito del tuo intervento prima, anche se non l'hai motivato; leggitelo questo comma 11, perché siamo al punto che la politica interviene con un decreto non meglio precisato per decidere, in via sperimentale, una questione che devono decidere le parti, o la legge che intanto si sta delegificando.

Per queste ragioni, che spero di aver motivato, il mio voto sarà contrario su questo comma, anche perché - e mi rivolgo al Ministro che purtroppo non c'è e al collega Viespoli chiedo la cortesia di farglielo sapere - da Genova non è arrivato al Governo solo il messaggio importantissimo di fare una politica di sviluppo per questo Paese; nella ripresa del dialogo diretto tra le parti sociali è arrivato anche un segnale al Ministro del lavoro che non sa fare il suo mestiere. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CASTRO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO, relatore. Velocissimamente, la residualità è un dato quantitativo e non politico-istituzionale, nel senso che è evidente che un'ipotesi di ricorso all'arbitrato per contratto individuale non regolato da accordo collettivo tra le parti sociali, secondo le nostre stime, si

collocherebbe sotto l'uno per cento dei casi di attivazione dell'arbitrato stesso. Ciò non toglie, invece, che da un punto di vista politico noi stessi, rimediando a quello che abbiamo ritenuto essere un errore della Camera, siamo intervenuti - qui sì la differenza è ideologicamente significativa - perché nel momento in cui riteniamo che l'arbitrato debba essere un patto generale preventivo di rinuncia al ricorso al giudice e di affermazione di una endoperimetrazione della soluzione delle controversie all'interno dei confini dell'impresa, abbiamo una tipica prospettiva di comunità *Gemeinschaft*, come direbbe il mio maestro di tedesco. (*Commenti della senatrice Adamo*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.136, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori, identico all'emendamento 30.137, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.138.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.138, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

**Su quanto avvenuto nel corso della discussione
del disegno di legge n. 1167-B/bis**

LONGO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signor Presidente, premesso che nutro nei suoi confronti una grandissima stima, non suggerita dal ruolo ma da più profonde ragioni, oggi, durante i momenti concitati, provocati - uso l'espressione in senso tecnico - dalla senatrice dell'Italia dei Valori ho visto - a mio parere - il Regolamento forzato da questa Presidenza e dirò subito il perché. Tempo fa, quando chiesi la parola (ero ancora alle prime armi e presiedeva il presidente Schifani), egli che mi chiese perché la chiedevo. Risposi che la chiedevo sull'ordine del giorno ed egli mi disse che non potevo e non mi suggerì, come poi mi spiegarono i colleghi più anziani ed esperti, che avrei dovuto chiedere la parola, se avessi voluto ottenerla, per richiamo al Regolamento.

Ora lei ha giustamente detto, non adirato, perché è incapace di ira, ma di certo con fermezza, ad un collega di questi banchi che per fatto personale lei dava la parola quando voleva, a fine seduta o anche subito. Ma c'è un punto. La senatrice non aveva chiesto la parola per fatto personale e lei gliel'ha suggerito. In conclusione, io spero che quando presiederà lei ed io chiederò la parola per un richiamo al Regolamento, che poco conosco, ella mi correggerà come ha voluto oggi correggere giustamente la senatrice dell'Italia dei Valori.

PRESIDENTE. Senatore Longo, in realtà, ho dato una motivazione sbagliata all'intervento della senatrice Carlino, perché, se avessi seguito in modo preciso e corretto il Regolamento, avrei dovuto farla intervenire a fine seduta. In realtà, ho dato quella motivazione e l'ho detto anche al collega che aveva interrotto, perché speravo - anche se poi questo non è avvenuto - che fosse un intervento che serviva a riportare un minimo di serenità su un tema che considero di grande delicatezza.

Come ho detto anche stasera, rispondendo alla senatrice Garavaglia, penso che si possa essere di pareri opposti sugli strumenti per affrontare il problema della sicurezza sul lavoro. Non credo, in coscienza (quindi non è una concessione politica), che ci possa essere qualcuno dotato di senno, che sia di sinistra o di destra, che si differenzi sul dolore per le morti sul lavoro.

Non posso dirle che ho creato un precedente; ho fatto una piccola forzatura in vista di una finalità che oltre tutto, in quel momento, non si è neppure raggiunta.

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola. Desidero solo aggiungere alle sue considerazioni in tema di sicurezza sul lavoro, che condivido moltissimo, quanto quest'Aula e questo ramo del Parlamento abbiano sempre prestato un'attenzione particolare a tale argomento.

Vorrei sottolineare infatti che, in questo ramo del Parlamento, esiste da alcune legislature una Commissione specifica su questo tema, della quale credo molti di noi hanno fatto parte (io ne sono stata una componente nella passata legislatura). In quella sede, è condiviso nel modo più assoluto l'impegno quotidiano che lei prima ha sintetizzato così bene.

Certo, l'intervento di oggi della senatrice Carlino si prestava a strumentalizzazioni di vario tipo. Non credo che ciò fosse nel suo spirito e nel suo intendimento, però è anche vero che in passato, come ha ricordato il senatore Castro, relatore su questo provvedimento, strumentalizzazioni di questo tipo hanno spalancato le porte a fenomeni che tutti tristemente ricordiamo e che il senatore Castro ricorda meglio di altri, vista la sua vicinanza ad un uomo come Marco Biagi, che - come molti altri prima di lui - ha pagato con la sua vita un prezzo altissimo al tentativo umano, politico, riformista di migliorare, modernizzare e far evolvere un sistema non solo di relazioni industriali, ma anche di norme, che fosse davvero efficace ed utile per combattere le distorsioni del mondo del lavoro, fino a quando non è diventato, come ai giorni nostri, un mercato.

Tengo molto anche a ribadire, rispondendo alla senatrice Garavaglia, se me lo consente, signor Presidente, che la questione della scuola di Adro è già stata discussa nelle scorse settimane e su di essa l'intero Governo ha espresso in modo univoco la sua opinione e la sua posizione. Ricordo, in

particolare, quella del ministro Gelmini, che è stata la più chiara di tutti: nessun sindaco, nessuna istituzione pubblica (così come nemmeno una privata, io ritengo) può esibire simboli di partito in un luogo della formazione, in un luogo scolastico, soprattutto se questo è un servizio pubblico.

Il ministro Gelmini è stato molto chiaro, ma lo è stato anche l'onorevole Maroni, nella sua veste di ministro dell'interno. Sono sicura che il prefetto di quella Provincia avrà già avviato tutte le procedure affinché quei simboli vengano cancellati. Non ritengo che ciò debba essere a carico dello Stato, questo giammai, sarà a carico di quel Comune e - spero - di quel sindaco che ha voluto sfidare così tanto il buon gusto della democrazia.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, sono convinto anch'io che, al di là dell'effetto, non vi fosse questa intenzione neppure nella senatrice Carlino. Il senatore Tofani, tra l'altro, è intervenuto come presidente della Commissione anche nel dibattito.

Per quanto riguarda poi la senatrice Garavaglia, ha chiesto proprio quello che diceva anche lei: non l'orientamento del Governo, ma l'esito di quella valutazione che il Governo aveva dato.

BONFRISCO (Pdl). Non dipende dal Ministro dell'istruzione.

PRESIDENTE. Non è che io debba darle la risposta per il prefetto, dicevo solo che la senatrice Garavaglia non ha posto in dubbio la posizione del Governo su questo, ma ha chiesto che vengano riferite la conclusione della vicenda e le spese.

Omissis

La seduta è tolta (ore 20,16).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro ([1167-B/BIS](#))

ORDINI DEL GIORNO

G100

[SPADONI URBANI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1167-B/bis, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»,

impegna il Governo:

a monitorare l'attuazione del provvedimento in oggetto, al fine di verificarne l'impatto e garantire i tempi dei processi del lavoro.

(*) Accolto dal Governo

G100a

IL RELATORE SALTAMARTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1167-B-bis

in considerazione della riconosciuta specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente;

considerata la peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna;

tenuto conto dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti al personale ivi inquadrato, spesso impiegato in attività usuranti e di concreto rischio della vita e dell'incolumità personale;

impegna il Governo, a costituire un apposito «Fondo specificità Forze di Polizia, Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» nell'ambito delle procedure negoziali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 195/2005 e 217/2005 (artt. 34,35 e 37) mediante il versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale la cui disponibilità dello Stato affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate alla pertinente unità previsionale di base della spesa del Ministero dell'economia, per una quota pari ad almeno il 5 per cento di tutti i proventi delle contravvenzioni e degli illeciti amministrativi, ivi compresi quelli relativi al codice della strada, afferenti l'attività accertativa svolta dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, delle Capitanerie di Porto e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al fine di dare attuazione al riconoscimento di tale specificità nell'ambito del più generale precetto costituzionale di una retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato ex art. 36 Cost.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;

d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
- d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

EMENDAMENTO

2.200

IL RELATORE CASTRO

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «, dell'Istituto per gli affari sociali»;
- b) al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni» fino alla fine del periodo.

ARTICOLI DA 3 A 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3.

Approvato

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping per la tutela della salute nelle attività sportive)

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

- a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
- c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) un componente designato dal CONI;
- e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;

f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.

Art. 4.

Approvato

(Misure contro il lavoro sommerso)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».

3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

Art. 5.

Approvato

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».

2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è

comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti».

3. Al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»;

b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;

c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4. Al comma 5 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici».

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole».

Art. 7.

Approvato

(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)

1. All'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa

è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».

Art. 8.

Approvato

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione».

Art. 9.

Approvato

(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009)

1. Al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)

1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale».

Art. 11.

Approvato

(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)

1. Le lettere d) ed l) dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.

Art. 12.

Approvato

(Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali)

1. All'articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito».

Art. 13.

Approvato

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*sexies*. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-*sexies* dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.

Art. 14.

Approvato

(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d)».

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati».

Art. 15.

Approvato

(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al

terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Art. 17.

Approvato

(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)

1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 18.

Approvato

(Aspettativa)

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 19.

Approvato

(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 19 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

19.0.200/1

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

All'emendamento 19.0.200, capoverso «Art. 19-bis», sopprimere il comma 2.

19.0.200/2

NEROZZI, ROILO, BIANCO, DELLA MONICA, CASSON, PEGORER, SCANU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, TREU, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Accantonato

All'emendamento 19.0.200, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, sopprimere il primo periodo.

19.0.200/3

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

All'emendamento 19.0.200, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, sopprimere il primo periodo.

19.0.200/4

CASSON, ROILO, NEROZZI, BIANCO, DELLA MONICA, PEGORER, SCANU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, PASSONI, TREU, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Accantonato

All'emendamento 19.0.200, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, primo periodo, sopprimere ovunque ricorra la parola: «non».

19.0.200/5

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

All'emendamento 19.0.200, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «non».

19.0.200

IL RELATORE SALTAMARTINI

Accantonato

Dopo l'**articolo 19**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato)

1. I soggetti che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o sono deceduti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di Stato sono ricompresi tra quelli di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2012, per la finalità di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamenti fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della

difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

(Interpretazione autentica di norme emanate in attuazione dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51)

1. Le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, sulla base delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

ARTICOLI DA 20 A 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 20.

Approvato

(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;

c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare

nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;

d) all'articolo 57, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;

e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

Art. 21.

Approvato

(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

Art. 22.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;

d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;

e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

Approvato

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con *handicap* in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con *handicap* in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con *handicap* in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con *handicap* in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con *handicap* in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

Art. 24.

Approvato

(Certificati di malattia)

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 25.

Approvato

(Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;

b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».

4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;

b) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 31, il comma 9 è abrogato;

d) alla tabella n. 1, alla riga denominata «Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;

e) alla tabella n. 2, alla riga denominata «Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è sostituita dalla seguente: «10»;

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Approvato

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Art. 28.

Approvato

(Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20-*quater*:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del

ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse;

b) all'articolo 25-ter:

1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse.

Art. 29.

Approvato

(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - (*Finalità*). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

29.100

ROILO, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

29.101

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 29.100

Sopprimere l'articolo.

29.102

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

29.103

ROILO, TREU, BIANCO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA

Id. em. 29.102

Sopprimere il comma 1.

29.104

GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, ivi comprese» fino a: «recesso».

29.105

TREU, ICHINO, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «è limitato» fino alle parole: «esteso al sindacato» e dopo le parole: «di merito» aggiungere le seguenti: «non può riguardare» e sostituire la parola: «sulle» con la seguente: «le».

29.106

ROILO, TREU, BLAZINA, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

29.107

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 29.106

Sopprimere il comma 2.

29.108

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e nell'interpretazione delle relative clausole».

29.109

GHEDINI, TREU, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

29.110

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 29.109

Sopprimere il comma 3.

29.111

TREU, GHEDINI, ROILO, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

29.112

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 4.

29.113

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Id. em. 29.112

Sopprimere il comma 4.

29.114

TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 4, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 75. - (*Finalità*). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro e ferma restando l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro siglati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le parti del contratto possono ricorrere volontariamente alle procedure di certificazione di cui al presente titolo».

29.115

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 75», comma 1, dopo le parole: «Al fine di ridurre il contenzioso in materia di» inserire le seguenti: «qualificazione dei contratti di».

29.116

ROILO, TREU, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

Respinto

Sopprimere il comma 5.

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**Art. 30.****(Conciliazione e arbitrato)**

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. - (*Tentativo di conciliazione*). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, e consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.

3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 411. - (*Processo verbale di conciliazione*). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «», tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412. - (*Risoluzione arbitrale della controversia*). - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto».

6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. - (*Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva*). - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».

8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-quater. - (*Altre modalità di conciliazione e arbitrato*). - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviino alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

13. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

14. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 76»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

16. Gli articoli 410-*bis* e 412-*bis* del codice di procedura civile sono abrogati.

17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

30.100

ROILO, TREU, BIANCO, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

30.101

GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

30.102

ROILO, TREU, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 410», terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «a livello territoriale».

30.103

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 410», terzo comma, sostituire le parole: «a livello territoriale» con le seguenti: «su base nazionale».

30.104

NEROZZI, TREU, ROILO, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, PASSONI

Id. em. 30.103

Al comma 1, capoverso «Art. 410», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «a livello territoriale» con le seguenti: «su base nazionale».

30.105

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 410», settimo comma, sostituire le parole: «il lavoratore può farsi assistere anche» con le seguenti: «il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche».

30.106

PASSONI, GHEDINI, TREU, ROILO, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

30.107

ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

30.108

NEROZZI, TREU, ROILO, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, PASSONI

Respinto

Al comma 3, capoverso «Art. 411», secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

30.109

GHEDINI, TREU, ROILO, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

30.110

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 5.

30.111

TREU, ROILO, BIANCO, DELLA MONICA, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, ASTORE

Id. em. 30.110

Sopprimere il comma 5.

30.112

ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 412», secondo comma, numero 2), sopprimere le parole: «e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari».

30.113

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 30.112

Al comma 5, capoverso «Art. 412», secondo comma, numero 2), sopprimere le parole: «e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari».

30.114

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 412», secondo comma, numero 2), dopo le parole: «l'eventuale richiesta di decidere secondo equità» inserire le seguenti: «limitatamente ai diritti disponibili e».

30.115

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 412», quarto comma, sopprimere le parole da: «Sulle controversie» fino a «con decreto».

30.116

ICHINO, TREU, ROILO, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA, ASTORE

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 412-ter», al primo comma premettere il seguente periodo: «Il contratto collettivo, di livello nazionale, che contenga disposizioni su una materia non oggetto di disciplina legislativa inderogabile può disporre altresì che tutte le controversie sulla materia stessa siano risolte mediante arbitrato, regolato dal contratto collettivo medesimo».

30.117

TREU, ROILO, GHEDINI, BIANCO, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, ASTORE

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 412-ter» dopo le parole: «contratti collettivi» aggiungere la seguente: «nazionali».

30.118

ROILO, TREU, BIANCO, DELLA MONICA, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 7.

30.119

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 8.

30.120

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà».

30.121

PASSONI, GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

30.122

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari».

30.123

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», terzo comma, terzo periodo, dopo le parole: «l'eventuale richiesta di decidere secondo equità» inserire le seguenti: «limitatamente ai diritti disponibili e».

30.124

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 8, capoverso «Art. 412-quater», decimo comma, sopprimere le parole da: «Sulle controversie» fino a: «con decreto».

30.125

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 9.

30.126

ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, BLAZINA, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Id. em. 30.125

Sopprimere il comma 9.

30.127

TREU, ICHINO, DELLA MONICA, GHEDINI, ROILO, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, ASTORE

Respinto

Al comma 9, sopprimere la parola: «412,».

30.128

INCOStANTE, BIANCO, ROILO, TREU, ICHINO, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 9, sopprimere la parola: «412-ter».

30.129

ADAMO, ROILO, TREU, GHEDINI, ICHINO, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 9, sopprimere la parola: «e 412-quater».

30.131

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Sopprimere» a: «10» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 10 e 11.

30.130

TREU, ROILO, ICHINO, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, ASTORE

Precluso

Sopprimere il comma 10.

30.132

PASSONI, ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «le parti contrattuali» inserire le seguenti: «senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,».

30.133

GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a) , b) e c),»

Consequentemente,

a) al comma 12, primo e secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),»;

b) al comma 13, dopo le parole: «di cui all'articolo 76» inserire le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),»;

c) al comma 14, lettera a), in fine dopo le parole: «di cui all'articolo 76» aggiungere le seguenti: «, comma 1, lettere a), b) e c),».

30.200

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 10, al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria,»;

b) *sopprimere la parola:* «eventuali».

30.134

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 10, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro».

30.135

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: «La clausola compromissoria» a: «tutti gli altri casi» sono sostituite dalle seguenti: «La clausola compromissoria, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova e comunque non prima che il rapporto di lavoro sia instaurato a tempo indeterminato».

30.136

INCOSTANTE, ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

30.137

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 30.136

Sopprimere il comma 11.

30.138

TREU, ROILO, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, ASTORE

Respinto

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

30.139

GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 12.

30.140

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 13.

30.141

GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 13.

30.142

INCOSTANTE, BIANCO, GHEDINI, ROILO, TREU, DELLA MONICA, BLAZINA, PASSONI, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 14.

30.143

ADAMO, INCOSTANTE, ROILO, GHEDINI, TREU, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 15.

30.144

INCOSTANTE, BIANCO, TREU, ROILO, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 16.

30.145

ADAMO, ROILO, TREU, GHEDINI, DELLA MONICA, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 17.